



REN 160 S.r.l. Comune di Rocca Grimalda (AL)

Impianto Agrivoltaico “Fattoria Solare della Zebra”

Autorizzazione Unica Art. 9 del D.Lgs 190/2024 – Esito Conferenza dei Servizi Asincrona: Riscontro alle Richieste di Integrazioni

Doc. No. 077_REN160_Integrazioni AU Esito CdS – Dicembre 2025

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Data
0	Integrazioni CdS	A. Cargioli	A. Cargioli	M. Giannettoni	Dicembre 2025



INDICE

	Pag.
ABBREVIAZIONI E ACRONIMI	3
1 INTRODUZIONE	4
2 RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEGLI ENTI	6
2.1 ORGANO TECNICO PROVINCIALE	6
2.1.1 Richieste	6
2.1.2 Risposte	11
2.2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA (PARERE SERVIZIO ESPROPRI PROT. N. 44546 DEL 14/08/2025)	16
2.2.1 Parere	16
2.2.2 Riscontro	16
2.3 PROVINCIA DI ALESSANDRIA (PARERE VIABILITÀ PROVINCIALE PROT. N. 45074 DEL 21/08/2025)	16
2.3.1 Parere	16
2.3.2 Riscontro	17
2.4 PROVINCIA DI ALESSANDRIA (PARERE ACUSTICO DEL 18/08/2025)	17
2.4.1 Richiesta	17
2.4.2 Risposta	19
2.5 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 04 DEL 06/08/2025 - STAFFAGGIO RIO MAGGIORE)	19
2.6 REGIONE PIEMONTE DIR. OO.PP. SETT. TECNICO AL-AT (NOTA PROT. N. 42699 DEL 05/08/2025 - NS. PROT. N. 35451 DEL 06/08/2025)	19
2.6.1 Richiesta	19
2.6.2 Risposta	21
2.7 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA (PARERE NON DATATO)	22
2.7.1 Richiesta	22
2.7.2 Risposta	25
2.8 CITTÀ DI OVADA, SETTORE TECNICO (PARERE NON DATATO)	27
2.9 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA (DCC NO. 25/2025 DEL 23/07/2025)	27
2.10 MIC - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO (AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA / VALUTAZIONI DI COMPETENZA PROT. N. 0012738-P DEL 22/08/2025)	27
2.11 ASL REGIONE PIEMONTE, DIP. PREVENZIONE, S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, S.S. AMBIENTE E SALUTE (PARERE PROT ASL 84566/25 DEL 05/08/25)	28
2.12 CITTÀ DI OVADA (NOTA N. 18009/2025 DEL 13/10/2025)	29
2.12.1 Richiesta	29
2.12.2 Risposta	29
2.13 CITTÀ DI OVADA (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 7 DEL 15/10/2025 - STAFFAGGIO RIO CANALE)	29
3 RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DI ASSOCIAZIONI E COMITATI	30
3.1 LEGAMBIENTE OVADESE	30
3.1.1 Richiesta	30
3.1.2 Risposta	30
3.2 WWF PIEMONTE	31
3.2.1 Richiesta	31
3.2.2 Risposta	33
3.3 CONSORZIO DI TUTELA DELL'OVADA DOCG	34



	3.3.1	Richiesta	34
	3.3.2	Risposta	34
3.4	LIPU		34
	3.4.1	Richiesta	34
	3.4.2	Risposta	37
3.5	COMITATO RISPETTIAMO IL TERRITORIO		38
	3.5.1	Richiesta	38
	3.5.2	Risposta	40

APPENDICE A: Elaborati di Progetto Aggiornati / di Nuova Emissione



ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

AIT	Ambiti di Integrazione Territoriale
AT	Alta Tensione
AU	Autorizzazione Unica
D.Lgs	Decreto Legislativo
DGR	Delibera di Giunta Regionale
DOC	Denominazione di Origine Controllata
DOCG	Denominazione di Origine Controllata e Garantita
DOP	Denominazione di Origine Protetta
DPGR	Decreto del Presidente della Giunta Regionale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FER	Fonti Energetiche Rinnovabili
IGP	Indicazione Geografica Protetta
IGT	Indicazione Geografica Tipica
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MT	Media Tensione
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
NTC	Norme Tecniche per le Costruzioni
PAI	Piano per l'Assetto Idrogeologic
PGRA	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
PPR	Piano Paesaggistico Regionale
PRGC	Piano Regolatore Generale Comunale
PTP	Piano Territoriale Provinciale
PTR	Piano Territoriale Regionale
RD	Regio Decreto
RICA	Rete di Informazione Contabile Agricola
SIC	Sito di Importanza Comunitaria
STMG	Soluzione Tecnica Minima Generale
VIncA	Valutazione di Incidenza
ZPS	Zona di Protezione Speciale



1 INTRODUZIONE

La proponente REN 160 S.r.l., società di scopo della controllante Renergetica S.p.A., società operativa da oltre dieci anni nel mondo delle FER e specializzata nello sviluppo di impianti a fonte rinnovabile, ha presentato in data 07/03/2025 istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per la realizzazione dell'impianto di tipo agrivoltaico “Fattoria Solare della Zebra”, previsto nel territorio del Comune di Rocca Grimalda in Provincia di Alessandria.

L'impianto, di tipo agrivoltaico, avrà una potenza installata di circa 10.337,6 kWp con una potenza immessa in rete massima pari a 8,1 MW. L'impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova Cabina di Consegna MT collegata in antenna da Cabina Primaria AT/MT “Ovada” ed esercito in parallelo alla rete di distribuzione. L'intera produzione sarà immessa in rete e venduta secondo le modalità previste dal mercato libero dell'energia.

L'istanza di Autorizzazione Unica (di seguito AU) è stata acquisita dalla Provincia di Alessandria (Direzione Ambiente Viabilità 1, Sezione Coordinamento Tecnico Ambiente, Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria) con Protocollo Provincia No. 12386 del 10/03/2025.

Successivamente, con nota No. 17165 del 02/04/2025 la Provincia di Alessandria ha richiesto alle Amministrazioni interessate di verificare ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 190/2024 e s.m.i., per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione pervenuta, e di comunicare le eventuali integrazioni occorrenti. Dall'esame condotto dall'Amministrazione procedente e da quelle interessate è emersa la necessità di integrazioni documentali e pertanto con Nota Protocollo No. 26258 del 20/05/2025 è stato richiesto alla Proponente di fornire le necessarie integrazioni entro i termini fissati dal medesimo articolo.

In data 16/06/2025 la Proponente ha provveduto a fornire le integrazioni documentali richieste (Prot. Provincia No. 32588 del 16/06/2025); dall'esame della documentazione trasmessa sono tuttavia emerse ancora alcune carenze indicate nella comunicazione Prot. Provincia No. 39904 del 21/07/2025. In data 22/07/2025 la Proponente ha provveduto a fornire le integrazioni documentali richieste (Prot. Provincia No. 40300 del 22/07/2025) che sono state esaminate e ritenute complete.

Ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 9 D.Lgs. 190/2024 e s.m.i., secondo le modalità fissate dall'articolo 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., con Nota Prot. Provincia No. 42699 del 05/08/2025 è stata pertanto convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità Asincrona (art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i) ai fini della valutazione dell'istanza depositata, richiedendo agli Enti e Servizi competenti di trasmettere all'Ente Procedente entro il 21/08/2025 proprio parere o contributo tecnico comprensivo di eventuali richieste di integrazioni nelle materie di rispettiva competenza in merito alla documentazione depositata dalla Proponente.

Con Nota Prot. Provincia No. 53004 del 08/10/2025 è stato trasmesso alla Proponente l'esito della Conferenza dei Servizi asincrona con la richiesta dei chiarimenti contenuti nei seguenti pareri:

- ✓ Organo Tecnico Provinciale per Prima Conferenza dei Servizi Asincrona, parere non datato, che riporta in appendice i seguenti pareri/contributi:
 - Parere Servizio Espropri Prot. No. 44546 del 14/08/2025,
 - Parere Viabilità Provinciale Prot. No. 45074 del 21/08/2025,
 - Parere Acustico del 18/08/2025;
- ✓ Comune di Rocca Grimalda, Autorizzazione Paesaggistica No. 04 del 06/08/2025 per l'intervento “staffaggio di un cavidotto alla sezione del ponte che attraversa Rio Maggiore su SP 185 in Comune di Rocca Grimalda (AL), Strada Provinciale 185 snc – fogli 3-4-7”;
- ✓ Regione Piemonte Dir. OO.PP. Sett. Tecnico AL-AT, Nota Prot. No. 42699 del 05/08/2025 - Ns. Prot. No. 35451 del 06/08/2025 - 2° contributo tecnico e richiesta di integrazioni;
- ✓ Comune di Rocca Grimalda, parere non datato;
- ✓ Città di Ovada, Settore Tecnico, parere non datato;
- ✓ Città di Ovada, Ufficio Tecnico, Nota Prot. N. 18009/2025 del 21/08/2025;
- ✓ Comune di Rocca Grimalda, DCC No. 25/2025 del 23/07/2025;
- ✓ MIC - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, Autorizzazione condizionata / Valutazioni di competenza Prot.No. 0012738-P del 22/08/2025;
- ✓ ASL Regione Piemonte Dipartimento di Prevenzione, S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, S.S. Ambiente e Salute, Parere Prot ASL 84566/25 del 05/08/25.



Sono state inoltre trasmesse osservazioni da parte delle seguenti associazioni e comitati:

- ✓ Legambiente ovadese;
- ✓ WWF Piemonte;
- ✓ Consorzio di Tutela dell'Ovada DOP;
- ✓ LIPU;
- ✓ Comitato Rispettiamo il Territorio.

Successivamente, con Nota Prot. Provincia No. 54519 del 17/10/2025 è pervenuta alla Proponente una successiva integrazione in merito alle seguenti comunicazioni della Città di Ovada:

- ✓ Comunicazione del 13/10/2025 contenente osservazioni in merito al vincolo paesaggistico inerente lo staffaggio di cavidotto alla sezione del ponte sul Torrente Orba;
- ✓ Comunicazione del 15/10/2025 contenente Autorizzazione Paesaggistica No. 07 del 15/10/2025 inerente lo staffaggio di cavidotto alla sezione del ponte sul Rio Canale e relativi allegati.

Il termine indicato per la presentazione delle integrazioni documentali è quello previsto dall'art. 2, comma 7, Legge 241/1990 e s.m.i., e comunque non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Proponente, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga motivata in ragione della complessità della documentazione da presentare.

In ragione della complessità della documentazione da presentare la Proponente ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs 190/2024 e s.m.i., ha richiesto una proroga della sospensione dei termini del procedimento di 60 (sessanta) giorni per poter predisporre la documentazione integrativa.

Con Nota Prot. Provincia No. 57701 del 03/11/2025 la Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente Servizio Energia, considerate le motivazioni avanzate dalla Proponente, ha ritenuto di concedere una proroga di 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine in precedenza indicato e pertanto sino al 08/12/2025.

Nel presente documento sono pertanto riportate le integrazioni richieste, che hanno comportato l'aggiornamento di alcuni documenti già presentati e l'emissione di nuovi documenti, che vengono allegati in Appendice.

In particolare l'Appendice A include i seguenti documenti:

- ✓ elaborati di progetto aggiornati:
 - Doc. No. 0 Elenco elaborati (Rev. 4),
 - Doc. No. 34 Relazione Agronomica Asseverata (Rev.1),
 - Doc. No. 34.1 Relazione Tecnico Agronomica (Rev.1),
 - Doc. No. 62 Impegno garanzie finanziarie per la realizzazione (Rev. 1),
 - Doc. No. 69 Elaborato per autorizzazione idraulica ai sensi del RD No. 523/1904 – Torrente Orba (Ovada) (Rev. 1);
- ✓ elaborati di progetto di nuova emissione (Rev. 0):
 - Doc. No. 38.1 Relazione Acustica – Addendum,
 - Doc. No. 77 Integrazioni AU Esito CdS (presente documento),
 - Doc. No. 78, 79, 80: elaborati di cui all'Allegato B della circolare regionale n. 4/AMB del 2016,
 - Doc. No. 81 Studio di Intervisibilità,
 - Doc. No. 82 Atto Notarile Terreni Cabina Consegna,
 - Doc. No. 83 Certificato di avvenuta stipula Atto Notarile Terreni Impianto,
 - Doc. No. 84 Voltura STMG datata,
 - Doc. No. 85 Comunicazione esito positivo voltura STMG datata,
 - Doc. No. 86 Validazione PTO datata,
 - Doc. No. 87 Lettera e-distribuzione per intestazione autorizzazione.



2 RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DEGLI ENTI

2.1 ORGANO TECNICO PROVINCIALE

2.1.1 Richieste

2.1.1.1 Titolo di disponibilità degli immobili e procedura espropriativa

Con contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie del 07.02.2023 Everfin srl, proprietaria di terreni agricoli in Comune di Roccagrimalda censiti al foglio 2 particelle 72,73,74,78,79 e al foglio 3 particelle 61 e 186 (in parte per 11,07 ha) per una superficie complessiva di oltre 21 ettari si impegnavano a costituire in favore di REN 180 srl diritto di superficie esclusivo per l'installazione di impianto fotovoltaico (e non agrivoltaico) con necessarie cabine e linee elettriche di collegamento.

Le parti prevedevano che il terreno mappale 186 sarebbe stato oggetto di frazionamento catastale.

Non veniva espressamente descritto nello specifico alcun impianto di produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili la cui installazione veniva autorizzata dalla proprietà. Veniva pattuito che i terreni sarebbero rimasti fino alla stipula del definitivo nella disponibilità della proprietaria parte concedente, liberi da qualsivoglia pregiudizio.

Il diritto viene pattuito per la durata di 35 anni dalla data di stipula del definitivo.

Il termine pattuito per la stipula viene individuato in 30 gg dalla data in cui parte promissaria superficiaria comunicherà alla parte concedente il mancato avveramento di tutte le condizioni di recesso previste dal successivo art. 6 del contratto.

Le parti danno atto che il contratto è sospensivamente condizionato al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto, condizioni apposte nell'esclusivo interesse di parte promissaria superficiaria.

Non viene prevista la consegna dei terreni fino alla stipula del definitivo, con facoltà per la parte superficiaria di accedere ai fondi per sopralluoghi e attività di verifica per ottenere le autorizzazioni finalizzate alla costruzione dell'impianto. **Tale facoltà non si ritiene possa integrare il requisito della “disponibilità” come richiesto dal d.lgs. 190/2024.**

Viene espressamente previsto il diritto di recesso dal citato contratto qualora entro 36 mesi non sia stata rilasciata autorizzazione alla installazione e/o alla connessione.

Il contratto risulta redatto nella forma della scrittura privata ed è privo di data certa o meglio risulta apposto in calce allo stesso bollo assolto con marca datata 24.07.2025 e quindi successiva alla presentazione dell'istanza ex art. 9 d.lgs. 190/2025.

Altro titolo di disponibilità risulta costituito da un contratto preliminare di vendita riferito alla particella censita al foglio 10 mappale 568 ma sottoscritto in data 02.09.2024 con la società REN 160 s.r.l., società che risulta essere stata costituita nel corso dell'anno 2024.

Tale preliminare, sempre redatto nella forma della scrittura privata semplice, sembra essere stato registrato in data 4/3/2025 ma non vengono esibite le relative ricevute.

Anche con riguardo a tale contratto le parti prevedono che la disponibilità del terreno rimane in capo al promittente venditore fino alla data di stipula del definitivo.

Il primo contratto in virtù di apposita clausola contrattuale viene ceduto in data 07.06.2024 alla REN 160 s.r.l. e le parti in data 09.10.2024 sottoscrivono un addendum contrattuale ove fanno riferimento ad un impianto agrivoltaico e introducono accanto al diritto di superficie un **presunto diritto di usufrutto**.

La durata del contratto viene prevista in 30 ossia nella durata massima prevista dalla legge per il diritto di usufrutto spettante per le società. **Appare poi singolare che accanto al diritto di superficie venga anche pattuito un diritto di usufrutto.**

In ogni caso anche con riferimento a tale addendum non viene prevista la consegna dei terreni fino alla stipula del definitivo.

I titoli di disponibilità richiesti ai fini delle autorizzazioni previste dal d.lgs.190/2024 possono anche consistere in contratti preliminari; il concetto di “disponibilità” è stato interpretato nel senso di esigere in capo al proponente



l'esistenza di un titolo di natura reale o personale idoneo a conferire la facoltà di utilizzo non precario dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto.

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che la “disponibilità” può anche essere provata tramite un contratto preliminare e ciò nella misura in cui l'art. 2932 c.c. tutela l'adempimento dell'obbligo a contrarre.

La forma utilizzata dalle parti è quella della scrittura privata semplice che, pur utilizzabile ai fini della validità del contratto e prova dell'accordo concluso tra le parti stesse, come noto, non consente di effettuare alcuna verifica preventiva sull'identità delle parti, sui poteri di rappresentanza delle parti stesse, sulla autenticità delle sottoscrizioni effettuate e sulla effettiva disponibilità dei diritti oggetto di contratto.

Sarebbe stata preferibile la redazione dei contratti nella forma della scrittura privata autenticata nanti a pubblico ufficiale.

Si ritiene che la produzione di contratti redatti nella forma della scrittura privata autenticata meglio garantiscono la facoltà di utilizzo non precario dell'area interessata e meglio tutelano l'adempimento dell'obbligo a contrarre.

Nel caso di specie sussista la facoltà di utilizzo delle aree oggetto di impianto in modo non precario è da ritenersi piuttosto dubbio allo stato atteso che i fondi rimangono fino al definitivo nella disponibilità esclusiva della proprietà e quindi risulta che REN 160 s.r.l. è da ritenersi allo stato priva del requisito della “disponibilità”, essendo stata prevista in suo favore solo una facoltà di accesso ai fondi per sopralluoghi finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione dell'impianto, ma non una effettiva facoltà di utilizzo delle aree interessate dall'installazione.

Relativamente alla rete di connessione, per la quale è richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, si rimanda al parere del Servizio Espropri (Allegato a).

2.1.1.2 Connessione alla rete elettrica

*Il preventivo di connessione con le relative specifiche tecniche redatto da E-distribuzione S.p.A, intestato a REN 193 Srl, è datato 25.11.2024 (Codice Rintracciabilità: 404823092 - Codice POD: IT001E115724223 - Codice presa: 0683803300001 - Codice fornitura: 115724223). **Il suddetto preventivo risulta accettato in data 06.12.2024 poi volturato a REN 160 Srl in data imprecisata.***

Il Richiedente all'accettazione si è avvalso della facoltà di curare in proprio gli adempimenti connessi alla procedura autorizzativa necessarie per l'impianto di connessione ma di non realizzare in proprio il collegamento alla rete elettrica nazionale.

Il progetto risulterebbe validato da E-Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti ma non vi è traccia della data.

L'impianto agrivoltaico sarà allacciato alla rete di Distribuzione in MT tramite realizzazione di una nuova Cabina di Consegna MT collegata in antenna da Cabina Primaria AT/MT “OVADA” attraverso una nuova linea in cavidotto interrato avente uno sviluppo complessivo di circa 6.705 m.

La nuova Cabina di Consegna sarà inoltre oggetto di richiusura in entra-esce su un Cabina Secondaria esistente attraverso un cavidotto doppia terna stesso scavo dello sviluppo di 25 m circa.

Il cavidotto di connessione attraverserà, tre corpi idrici appartenenti al Demanio Acque pubbliche:

- Torrente Orba – Foglio 8 Comune di Ovada (AL) con impianto di rete E-distribuzione;*
- Rio Canale – Foglio 4 Comune di Ovada (AL) con impianto di rete E-distribuzione;*
- Rio Maggiore – Foglio 4 Comune di Rocca Grimalda (AL) con impianto di utenza REN160 srl.*

In tutti questi tre casi si prevede cautelativamente l'attraversamento del corpo idrico mediante soluzione in staffaggio al ponte. Il proponente dovrà acquisire autorizzazione dall'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale ed dalla Regione Piemonte ai fini del nulla osta idraulico oltre alle autorizzazioni paesaggistiche.

Si rimanda, inoltre, al Comune di Roccagrimalda e ai vari soggetti coinvolti circa eventuali osservazioni e prescrizioni di competenza oltre al parere della Viabilità provinciale (Allegato b).

In linea generale si ritiene necessario che, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, il Proponente definisca e concordi con tutti i rispettivi Gestori il superamento di tutte le interferenze al fine di salvaguardare i manufatti esistenti interessati, garantendo la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria



e straordinaria, in completa sicurezza (in considerazione anche delle elevate tensioni che caratterizzano il cavidotto in progetto), relazionando sinteticamente nel merito.

2.1.1.3 Aspetti inerenti la Pianificazione Territoriale e idoneità dell'area

L'agrivoltaico sarà installato nelle vicinanze di Cascina Zerba, a nord della Località San Giacomo di Rocca Grimalda, raggiungibile percorrendo Strada Comunale Lovazzolo.

L'impianto occuperà circa 15,4 ha, di cui 4,59 ha effettivamente coperti da pannelli.

Ad est del Rio Capello sono presenti due fossati destinati alla gestione delle acque meteoriche: quello in adiacenza a Strada Lovazzolo sarà preservato mentre l'altro, nei pressi di Cascina Zerba, verrà deviato esternamente all'area di impianto. Per la connessione alla rete di distribuzione si prevede la realizzazione di elettrodotto interrato in MT, di lunghezza complessiva 8.780 m, che correrà in buona parte sotto la viabilità pubblica interessando i territori di Rocca Grimalda e Ovada, fino alla cabina primaria AT/MT denominata “Ovada”.

In riferimento all'attraversamento dei corsi d'acqua il proponente ha predisposto (su richiesta della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio) la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata da parte dei succitati comuni.

Per quanto concerne l'aspetto della programmazione si rileva che negli elaborati è stata verificata la coerenza del progetto con gli indirizzi della pianificazione territoriale e paesaggistica a livello sovracomunale (Piano Territoriale Regionale-PTR, Piano Paesaggistico Regionale-PPR, Piano Territoriale Provinciale-PTP).

Il PTR (Piano Territoriale regionale) individua il Comune di Rocca Grimalda nell'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n. 22 – Ovada, che ha fra i suoi indirizzi e riferimenti di livello strategico:

- la conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale collinare;
- la valorizzazione e promozione delle produzioni viti-vinicole;
- l'integrazione in circuiti turistici con gli AIT di Tortona, Acqui Terme e della montagna genovese e con gli AIT dell'area della candidatura Unesco;
- l'incentivazione del turismo naturalistico, valorizzazione e gestione del patrimonio e del paesaggio integrata con l'enogastronomia.

Nella Tav. P4 del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) il sottocampo sito ad ovest del Rio Capello ricade parzialmente nelle cosiddette Aree rurali di specifico interesse paesaggistico – SV6 Colline di Strevi (rif. art. 32 delle NdA del PPR), caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, le cui trasformazioni ed edificabilità sono disciplinate dai piani locali al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri).

Secondo la Tav. n 1 “Governo del Territorio: Vincoli e tutele” del PTP l'impianto interesserà Aree culturali di forte dominanza paesistica (art. 21.1 delle NdA), che comprendono gli ambiti collinari significativamente interessati da tipologie di coltivazione agricola ad alta valenza paesistico-ambientale, dall'insieme di vigneti specializzati e da frutteti caratterizzanti il paesaggio per le tipologie di impianto e le strutture di servizio e di arredo. Tali aree risultano da tutelare come fattore di identificazione e di caratterizzazione del paesaggio.

Richiamati la cartografia del P.R.G.C. (es. rif. Tav. 3.1 – Assetto insediativo, viabilità e vincoli in scala 1:5.000 e Tav. 3.3c: Lovassolo in scala 1:2.000) ed il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) rilasciato in data 03/09/2024 dal comune di Rocca Grimalda si desume che l'agrivoltaico ricade prevalentemente su Aree per attività agricole – E (art. 50 delle NTA) sulle quali insiste la fascia di rispetto delle strade pari a 20 m (art. 68 delle NTA).

L'area in disponibilità del proponente risulta parzialmente coperta sia da zone boscate (art. 70 delle NTA) che dalla vegetazione ripariale in corrispondenza del Rio Capello: si prende atto che il progetto prevede di conservare integralmente le suddette formazioni vegetali.

Per completezza è necessario evidenziare che l'adiacente Cascina Zerba è riconosciuta come edificio di rilevante interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; gli interventi da eseguire su tale ambito sono normati dall'art. 74 delle NTA.

Ad eccezione di una minima porzione su aree agricole, il cavidotto di connessione alla rete elettrica di distribuzione interesserà prevalentemente aree destinate alla viabilità.



Per quanto concerne l'aspetto geologico si rileva che sia il Comune di Rocca Grimalda che il Comune di Ovada hanno adeguato i propri strumenti urbanistici al Piano per l'Assetto Idrogeologico-PAI rispettivamente con variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 14-8538 del 07/04/2008 e con variante strutturale approvata con D.G.R. n. 18-8893 del 04/06/2008.

In base al PRGC di Rocca Grimalda l'impianto agrivoltaico ricade in classe IIb di pericolosità geomorfologica, dove l'art. 89 delle NTA ammette di norma tutti gli interventi previa verifica della fattibilità degli stessi e mediante la predisposizione di opportuni accertamenti geologico-tecnici.

Il tratto di cavidotto che interessa il territorio di Rocca Grimalda insiste su aree comprese nelle classi IIb e IIIa di pericolosità geomorfologica (rispettivamente normate dagli artt. 89 e 90 delle NTA) e, in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Maggiore, individua fenomeni lineari di erosione torrentizia Eel.

Il tratto in comune di Ovada ricade nelle classi I, II e III di pericolosità (artt. 61 e 62.1 delle NTA); a confine con il comune di Rocca Grimalda si evidenzia altresì la presenza della Zona di rispetto di risorse idropotabili pari a 200 m dal punto di captazione ai sensi del D.P.R. n. 236/88 (art. 31, lettera b) delle NTA).

L'area occupata dall'impianto vero e proprio risulta esterna sia alle fasce fluviali del PAI che agli scenari di rischio e pericolosità alluvionale relativi al PGRA - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni.

Il cavidotto interessa le fasce fluviali A, B, C del PAI e gli scenari di pericolosità alluvionale e di rischio definiti dal PGRA.

Rilevato che ad oggi le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC di Rocca Grimalda non contemplano un articolo/comma dedicato agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, occorre richiamare i contenuti della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016 n.4/AMB che, come specificato al paragrafo 1. Ambito applicativo, ha l'obiettivo "... di fornire indicazioni in merito ai procedimenti che comportano varianti alle previsioni del piano regolatore disciplinate al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), ovverosia le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge.

Si tratta, per esempio, dei procedimenti diretti all'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e di altre tipologie di procedimenti autorizzatori elencati all'Allegato A, per i quali le norme di riferimento espressamente fanno discendere la variante dall'approvazione del progetto dedotto in conferenza.".

Alla luce di quanto sopra descritto, ai fini della compatibilità del progetto con lo strumento urbanistico comunale, si richiede di integrare la documentazione trasmessa con gli elaborati di cui all'Allegato B della circolare regionale n. 4/AMB del 2016.

Appurata la valenza paesaggistico-ambientale dell'ambito interessato dall'impianto, caratterizzato dalla presenza di colture specializzate e di esempi di architettura rurale tradizionale oltre che sede di turismo enogastronomico, si ritiene necessario un approfondimento in merito all'impatto visivo generato dall'agrivoltaico e alle necessarie opere di minimizzazione, allo scopo di un armonico inserimento dello stesso nel contesto circostante.

2.1.1.4 Idoneità ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

La Ditta, in base quanto rappresentato nella documentazione trasmessa tramite l'elaborato 053_REN160_Asseverazione_Aree_Idonee_signed.pdf ha asseverato che, le aree oggetto di installazione dell'impianto agrivoltaico proposto rientrano nelle c.d. "Aree Idonee ex-lege" ai sensi dell'Art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., ovvero, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici".

L'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. disciplina i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Il D.L. 63/2024 ("decreto agricoltura") ha introdotto il comma 1-bis all'art. 20 del suddetto decreto prevedendo limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zona agricola, salvo specifiche eccezioni nelle quali non ricade l'impianto in istruttoria e che quindi è stato previsto come agrivoltaico.



La lettera c-quater contenuta nell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. individua come ulteriori aree idonee quelle non ricomprese in vincoli paesaggistici o culturali (ai sensi del D.Lgs. 42/2004) e situate almeno a 500 metri dai beni tutelati (3 km per impianti eolici). Dalla lettura della norma alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia – Milano, n. 351/2025 e altri) emerge che la suddetta condizione non costituisce una categoria autonoma di aree idonee, ma una previsione aggiuntiva e complementare alle precedenti lettere (a, b, c, c-bis, c-ter).

Pertanto, la Ditta dovrà verificare e eventualmente aggiornare la propria asseverazione in coerenza con tale interpretazione, dimostrando la sussistenza dei requisiti di idoneità dell'area di intervento anche rispetto alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183.

2.1.1.5 Classificazione impianto (fotovoltaico standard / agrivoltaico)

La Ditta ha prodotto Relazione Tecnica asseverata con la quale dichiara che per l'impianto in oggetto è verificata la rispondenza dell'opera con quanto previsto dalla D.G.R. della Regione Piemonte n. 58-7356 del 31/07/2023.

Trattandosi di proposta di impianto agrivoltaico si segnala che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6160/2025 del 14.07.2025, ha annullato le DGR Regione Piemonte del 31 luglio 2023 n. 58-7356 e del 23.10.2023 n. 26-7599 con le quali erano state date indicazioni relative all'obbligo di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico.

Pertanto per la valutazione dei requisiti per gli impianti agrivoltaici occorre fare riferimento alle “linee guida in materia di impianti agrivoltaici” emanate dal MASE nel giugno 2022. Gli impianti agrivoltaici devono altresì rispettare i requisiti previsti dalla DGR Piemonte 58-7356, nella parte non annullata dalla sentenza Consiglio di Stato n. 6160/2025 (punti 3 e 4 dell'Allegato A).

Si ritiene necessario acquisire aggiornamento/conferma della documentazione finalizzata a dimostrare il rispetto completo e rigoroso della normativa vigente in materia di impianti agrivoltaici alla luce di quanto sopra esposto e delle modifiche normative intervenute.

2.1.1.6 Aspetti geologici e idrogeologici

Esaminata la documentazione progettuale fornita, si prende atto dei contenuti dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica d'Impianto;
- Relazione Geologica;
- elaborati grafici,

e si formulano le seguenti osservazioni.

Per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico è prevista l'installazione di pannelli fondati su pali infissi nel terreno o a vitone, con profondità stimata preliminarmente in metri 3.

Oltre alla posa dei pannelli, è prevista la realizzazione di cabine e locali tecnici, ovvero delle seguenti opere in elevazione:

cabina di impianto MT presso area d'impianto (1 unità) dim. 4.60 x 2.50 h. 2.70

cabina utente MT presso C.na Schierano (1 unità) dim. 4.60 x 2.50 h. 2.70

cabina di consegna MT presso C.na Schierano (1 unità) dim. 8.00 x 2.50 h. 2.70

power stations per trasformazione MT (4 unità) dim. 6.10 x 2.40 h. 2.90

cabina locale tecnico (SCADA) (1 unità) dim. 7.50 x 2.50 h. 3.10

Per le costruzioni di cui sopra, prefabbricate, sono previste fondazioni in calcestruzzo armato:

soletta con spessore 10 cm per le cabine, cordoli per le power stations.

Nell'ambito della Relazione Geologica le caratteristiche dei terreni interessati dalle costruzioni, disponibili in letteratura, sono state integrate e verificate mediante l'esecuzione di specifiche prove dirette in sito, ovvero:

- prove penetrometriche dinamiche leggere (tipo DL030): n. 8 prove;
- prove sismiche tipo HVSR: n. 7 prove in area d'impianto + 1 prova in area cabina di consegna.



*Le indagini bibliografiche e le prove in sito hanno permesso una puntuale modellazione geotecnica dei terreni di fondazione delle strutture in elevazione in progetto. Tale modello potrà essere utilizzato per la verifica delle fondazioni di tutte le opere in progetto, non escluse quelle inerenti i pannelli fotovoltaici (pali infissi o a vitone). **Si ricorda infatti che il progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), e dovrà pertanto comprendere tutte le relazioni specialistiche, (Relazione geotecnica per le fondazioni e Relazione sulle strutture) non ancora prodotte.***

2.1.1.7 Impatto Acustico

*Dall'esame della documentazione pervenuta è necessario **acquisire chiarimenti e integrazioni. Per i dettagli si rimanda al Report - Allegato c.***

2.1.1.8 Mitigazioni

Al fine di inserire l'impianto nel contesto si prevede di realizzare opere di mitigazione con specie autoctone arboree ed arbustive e una barriera protettiva formata da una siepe perimetrale, continua, lungo tutta la porzione di perimetro non coperta da vegetazione esistente. Si rimanda ad eventuali pareri dei soggetti coinvolti e al necessario approfondimento richiesto ai paragrafi precedenti.

2.1.1.9 Dismissione impianto

I costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, necessari per riportare il sito all'originario utilizzo, sono stati computati all'interno di specifica documentazione e sono stimati in 676.552 Euro, comprensivi di Iva, spese tecniche e oneri per la sicurezza.

Si evidenzia che secondo quanto previsto dalla DGP n. 89 del 26.03.2014 in attuazione della DGR n. 5-3314 del 30.01.2012:

- è richiesto che per assicurare l'effettiva realizzazione dell'opera venga stipulata a favore del Comune sede dell'impianto apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari a 50 Euro per ogni kW elettrico di potenza nominale. Tale garanzia finanziaria dovrà essere versata entro 150 giorni dalla data di pubblicazione, all'Albo pretorio provinciale, del provvedimento autorizzativo e comunque entro la data di avvio dei lavori.

- dovrà essere stipulata una garanzia finanziaria a favore del Comune sede dell'impianto, per l'esecuzione degli interventi di dismissione delle opere e delle misure di reinserimento ambientale, nella misura del 100% del valore stabilito da apposita perizia giurata da eseguire preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione. Tale garanzia dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori, tramite fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà essere rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

Si richiede alla Proponente di confermare la disponibilità alle condizioni sopraportate.

2.1.1.10 Convenzione circa le misure di compensazione ambientale

Non risulta che la Proponente abbia effettuato proposta a riguardo. Si rimanda alle determinazioni tra Proponente e Comune sede dell'impianto che dovranno essere esplicitate in apposita convenzione. La convenzione (eventuale) circa le misure di compensazione ambientale dovrà obbligatoriamente essere concordata in via definitiva prima del rilascio del titolo autorizzativo.

2.1.2 Risposte

2.1.2.1 Titolo di disponibilità degli immobili e procedura espropriativa

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la Società Proponente opera da tempo nel settore delle energie rinnovabili, disponendo di una struttura organizzativa adeguata a garantire un'attenta e scrupolosa verifica dei profili giuridici relativi alla legittimazione delle parti a disporre dei beni oggetto dei contratti.

Più nello specifico, con riferimento al requisito della disponibilità giuridica delle aree, si condivide quanto affermato dalla medesima Amministrazione Provinciale in ordine alla possibilità che i titoli di disponibilità, richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dal D.Lgs. 387/2003 e, successivamente, dal D.Lgs. 190/2024 (c.d. Testo Unico FER), possano consistere anche in contratti preliminari.

In tal senso – come affermato anche da Provincia – la consolidata giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la disponibilità giuridica dell'area può essere validamente comprovata mediante contratto preliminare, in quanto l'art.



2932 c.c. attribuisce alla parte promissaria una posizione giuridica tutelata e opponibile, idonea a garantire l'adempimento dell'obbligo a contrarre.

A ciò si aggiunge che imporre la stipula e la produzione di contratti definitivi in una fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione determinerebbe un onere eccessivo per l'operatore economico, costringendolo ad assumere obbligazioni patrimoniali definitive in assenza di certezze sull'esito del procedimento autorizzativo, con un sacrificio sproporzionato rispetto alla finalità di tutela perseguita dal legislatore (cfr. TAR Sicilia, Sez. V, sent. n. 2133/2025).

In tale contesto, il rilievo formulato dalla Provincia in merito alla presunta carenza del requisito della “disponibilità” in capo alla Società Proponente appare non solo contraddittorio, ma anche privo di fondamento giuridico.

La motivazione addotta, infatti, secondo cui mancherebbe un diritto di utilizzo non precario delle aree interessate dall'impianto, non tiene conto della natura e della finalità del procedimento autorizzativo che, infatti, ha una funzione abilitante e non esecutiva.

È evidente che, nella fase procedimentale, non è richiesto che la Società Proponente disponga già di un titolo che le consenta l'utilizzo continuativo e attuale dei terreni. Ciò che rileva, piuttosto, è la dimostrazione della serietà e concretezza dell'iniziativa, nonché la garanzia che, al momento dell'avvio dei lavori, la disponibilità giuridica dell'area sarà pienamente assicurata.

Si evidenzia, altresì, che il contratto preliminare, salvo espressa previsione delle parti, non comporta l'immissione immediata nel possesso del bene della parte promissaria. Ne consegue che, in via ordinaria, quest'ultima non acquisisce, al momento della stipula del contratto preliminare, un diritto attuale all'utilizzo continuativo dei fondi, bensì una posizione giuridica tutelata che garantisce l'ottenimento del diritto di godimento al momento della stipula del contratto definitivo.

In tale prospettiva, il contratto preliminare – riconosciuto sia dalla giurisprudenza amministrativa sia dalla stessa Amministrazione Provinciale nel parere oggetto di esame, quale titolo idoneo a comprovare la disponibilità giuridica dell'area – deve ritenersi pienamente conforme ai requisiti richiesti.

A ulteriore conferma della serietà e della concretezza dell'iniziativa, si rappresenta che la Società ha provveduto alla riproduzione degli accordi in forma notarile, al fine di recepire le osservazioni formulate da Codesto Spett.le Ente. In Appendice A al presente documento in particolare sono riportati:

- ✓ copia digitale dell'atto notarile del preliminare di vendita relativo ai terreni della cabina di consegna, redatto in data 24/11/2025 (Doc. No. 82);
- ✓ certificato di avvenuta stipula dell'atto notarile relativo al contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie ed usufrutto per i terreni di impianto, redatto in data 02/12/2025 (Doc. No. 83) ed in attesa di registrazione e trascrizione. La copia digitale dell'atto registrato e trascritto verrà trasmessa non appena disponibile.

Per quanto concerne il parere del Servizio Espropri si rimanda al successivo Paragrafo 2.2.

2.1.2.2 Connessione alla rete elettrica

In Appendice A al presente documento sono riportati:

- ✓ Modulo voltura pratica di connessione da REN 193 S.r.l. a REN 160 S.r.l. (datato **11/12/2024**) (Doc. No. 84);
- ✓ Comunicazione esito POSITIVO voltura della pratica 404823092, per la connessione dell'impianto di produzione sito in Strada Comunale Levassolo, SNC - Rocca Grimalda (AL), POD IT001E115724223, con potenza in immissione richiesta di 8.100 kW (datata **12/12/2024**) (Doc. No. 85);
- ✓ Validazione Progetto Definitivo dell'impianto di produzione alla rete di e-distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti da realizzarsi in Strada Comunale Levassolo, n° SNC Comune Rocca Grimalda, relativamente alla pratica 404823092 (datata **18/04/2025**) (Doc. No. 86).

Per quanto concerne il parere del Servizio Viabilità si rimanda al successivo Par. 2.3.

Per quanto concerne infine le interferenze rilevate lungo l'elettrodotto si evidenzia che tutti gli Enti gestori le cui infrastrutture sono interessate dalla realizzazione dell'opera sono stati coinvolti nella Conferenza dei Servizi al fine dell'ottenimento dei permessi / nulla osta di competenza, come da elenco sotto riportato, ove per pronto riscontro vengono indicati i pareri già emessi.



Autorizzazione, Parere, Nulla Osta	Ente/Soggetto Interessato	Esito
Interferenze con cavi di comunicazione - Trasmissione asseverazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i.	Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta	Il nulla osta del Ministero è stato sostituito, a seguito della pubblicazione del D.Lgs N. 48/2024, da una dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulta assenza o presenza di interferenze con reti di comunicazione elettronica da presentare prima dell'avvio dei lavori (Nota Prot. 0078561 del 28/04/2025)
Autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R (attraversamento corsi d'acqua)	Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti	In attesa di parere conclusivo a seguito delle integrazioni presentate nell'ambito del presente documento (si veda il successivo par. 2.6)
Autorizzazione per attraversamenti, realizzazione passi carrai e/o interferenze (compreso il semplice passaggio con i mezzi di cantiere) con la viabilità provinciale / comunale (si veda la documentazione di progetto in merito alle interferenze), ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i..	Provincia di Alessandria e Comuni interessati dalle opere che interferiscono con la viabilità pubblica	Provincia di Alessandria: parere favorevole con prescrizioni (Parere Viabilità Provinciale Prot. N. 45074 del 21/08/2025) Comune Rocca Grimalda: in attesa di parere conclusivo a seguito delle integrazioni presentate nell'ambito del presente documento Comune Ovada: parere favorevole con richiesta di presentazione da parte del gestore della rete di domanda per autorizzazione allo scavo prima dell'inizio lavori (parere non datato)
Parere/Nulla Osta di competenza – parallelismo, attraversamento e realizzazione cabine elettriche e posa cavi in fascia di rispetto e in aree di proprietà	RFI – Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino	Parere preventivo favorevole. L'approvazione formale sarà rilasciata a seguito dell'esame del progetto esecutivo (Parere RFI-VDO-DOIT.GE.INGA0011\P\2025\0004006 del 19/06/2025)
Parere/Nulla Osta di competenza – parallelismo e realizzazione cabine elettriche in fascia di rispetto	Autostrade per l'Italia S.p.A.	-
Parere/Nulla Osta di competenza	Snam Rete Gas – Distretto Nord - Occidentale	Nota con comunicazione di non interferenza con impianti di proprietà SNAM (Prot. NOCC/TT/089/USA del 19/05/2025)

Si evidenzia inoltre che tematiche proprie della fase esecutiva saranno risolte nell'ambito delle rispettive richieste di concessione, per le quali è necessario essere già in possesso del titolo autorizzativo.

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della L.N. 241/1990, “*Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva*



dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni (...). Pertanto, scaduti i termini previsti dallo stesso articolo 14, la Conferenza dei Servizi si deve concludere con determinazione motivata anche in assenza dei pareri degli Enti chiamati ad esprimersi in questa fase.

2.1.2.3 Aspetti inerenti la Pianificazione Territoriale e idoneità dell'area

In Appendice A al presente documento sono riportati gli elaborati richiesti all'Allegato B della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 Novembre 2016 No. 4/AMB (Doc. No. 078) ai fini della compatibilità del progetto con lo strumento urbanistico comunale.

In particolare sono stati predisposti seguenti documenti:

- ✓ Doc. No. 78 Variante 4/AMB - Relazione illustrativa
- ✓ Doc. No. 79 Variante 4/AMB – Estratto NTA PRG
- ✓ Doc. No. 79.1 Variante 4/AMB – Estratto NTA PRG variante
- ✓ Doc. No. 80.1 Variante 4/AMB – Tavola 3.1
- ✓ Doc. No. 80.2 Variante 4/AMB – Tavola 3.1 variante
- ✓ Doc. No. 80.3 Variante 4/AMB – Tavola 3.1 sovrapposizione
- ✓ Doc. No. 80.4 Variante 4/AMB – Tavola 3.2
- ✓ Doc. No. 80.5 Variante 4/AMB – Tavola 3.2 variante
- ✓ Doc. No. 80.6 Variante 4/AMB – Tavola 3.2 sovrapposizione
- ✓ Doc. No. 80.7 Variante 4/AMB – Tavola 3.3b
- ✓ Doc. No. 80.8 Variante 4/AMB – Tavola 3.3b variante
- ✓ Doc. No. 80.9 Variante 4/AMB – Tavola 3.3c
- ✓ Doc. No. 80.10 Variante 4/AMB – Tavola 3.3c variante
- ✓ Doc. No. 80.11 Variante 4/AMB – Tavola 3
- ✓ Doc. No. 80.12 Variante 4/AMB – Tavola 3 variante
- ✓ Doc. No. 80.13 Variante 4/AMB – Tavola 4
- ✓ Doc. No. 80.14 Variante 4/AMB – Tavola 4 variante

L'approfondimento relativo all'impatto visivo generato dal progetto è stato affrontato nel successivo Par. 2.7.2.9.

2.1.2.4 Idoneità ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

Si contesta l'affermazione secondo cui la previsione di cui alla lett. c-quater non costituirebbe una categoria autonoma di aree idonee, ma solo una previsione aggiuntiva e complementare alle lettere precedenti (a, b, c, c-bis, c-ter). Tale impostazione è in contrasto con il dato letterale della norma, la ratio legis sottesa alla modifica introdotta dal D.L. 50/2022 e l'orientamento giurisprudenziale prevalente.

Si evidenzia innanzitutto che l'inciso *“fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis e c-ter”* non introduce alcuna subordinazione, ma è volto esclusivamente a prevenire conflitti tra le diverse fattispecie. La norma, pertanto, non richiede la cumulatività dei requisiti, bensì aggiunge una categoria autonoma di aree idonee.

Inoltre, si precisa che la lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 è stata introdotta dal D.L. 50/2022 per ampliare il catalogo delle aree idonee, includendo quelle non vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e poste fuori dalle fasce di rispetto (500 m per fotovoltaico). Tale intervento normativo risponde alla finalità di favorire la massima diffusione delle fonti rinnovabili, in coerenza con i principi euro-unitari e nazionali.

A conferma di tale interpretazione, la relazione illustrativa contenuta nella proposta del D.L. 50/2022, chiarisce che *“la modifica proposta, aggiungendo una nuova lettera al predetto comma 8, indica ulteriori aree da considerare idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle more dell'individuazione ai sensi dei precedenti commi dell'articolo 20”*.

Il riferimento alle “ulteriori aree da considerare idonee” palesa l'intenzione del legislatore di estendere ulteriormente il novero delle aree idonee, risultando pertanto aderente al criterio alternativo che configura tali aree quale autonoma categoria in cui gli impianti FER possono essere realizzati.



Tale ricostruzione trova riscontro nell'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui *“sul piano sistematico occorre ribadire che la lett. c-quater) è stata aggiunta, come sopra evidenziato, dal D.L. 50/2022, con l'obiettivo di individuare ulteriori aree idonee all'insediamento di impianti da fonti rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici, rispetto a quelle già presenti all'art. 20 (ciò risulta pacificamente dai lavori preparatori della L. n. 91/2022).”* (cfr. TAR Toscana sent. n. 844/2024).

Sotto il profilo teleologico, la giurisprudenza ha evidenziato che *“introducendo nel comma 8 la lettera c-quater, [il legislatore] ha infatti esteso le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘c bis’ e ‘c ter’), anche (c quater) superfici non ancora modificate da attività antropiche. Tale intervento normativo è dunque sorretto da una ratio caratterizzata da notevole favor verso l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, ed è diretto all'estensione delle aree che possono contenerli.”* (cfr. TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 641/2025 e TAR Calabria – Sez. di Reggio Calabria, sent. n. 600/2025).

Ne consegue che l'interpretazione restrittiva proposta, che qualifica la lett. c-quater come ipotesi meramente complementare, si pone in contrasto con il dato letterale, con la ratio legis e con il principio di favor per le rinnovabili sancito dal diritto UE e nazionale che impone di privilegiare la lettura idonea a consentire la massima diffusione degli impianti.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di riconoscere la natura autonoma della fattispecie di cui alla lett. c-quater quale categoria residuale di aree idonee ex lege e di confermare la validità dell'asseverazione presentata, atteso che l'area non è vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ed è esterna alla fascia di rispetto di 500 metri dai beni tutelati, escludendo l'obbligo di ulteriori verifiche riferite alle lettere precedenti, non applicabili alla fattispecie.

Infine la citata DGR 14 Dicembre 2010, No. 3-1183 non risulta applicabile al caso in esame in quanto l'impianto proposto non è un impianto fotovoltaico a terra. Si rappresenta ad ogni modo che l'area di progetto non ricade né in aree inidonee né in aree di attenzione così come definite dalla sopra citata Delibera.

2.1.2.5 Classificazione impianto (fotovoltaico standard / agrivoltaico)

Si rimanda al documento No. 034 Relazione Agronomica Asseverata, riportato in Appendice A al presente documento, che, a seguito dell'annullamento delle DGR Regione Piemonte del 31 Luglio 2023 No. 58-7356 e del 23 Ottobre 2023 No. 26-7599, è stato revisionato per tenere conto delle modifiche intercorse a livello normativo.

2.1.2.6 Aspetti geologici e idrogeologici

Si prende atto del fatto che il progetto esecutivo dovrà essere redatto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), e dovrà pertanto comprendere tutte le relazioni specialistiche richieste (Relazione geotecnica per le fondazioni e Relazione sulle strutture) in tale fase di progettazione.

2.1.2.7 Impatto Acustico

Si rimanda al successivo Par. 2.4.

2.1.2.8 Mitigazioni

Si rimanda al successivo Par. 2.7.2.9.

2.1.2.9 Dismissione impianto

La Proponente conferma la sua disponibilità a stipulare a favore del Comune sede dell'impianto:

- ✓ apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari a 50 Euro per ogni kW elettrico di potenza nominale per assicurare l'effettiva realizzazione dell'opera e che tale garanzia finanziaria sarà versata entro 150 giorni dalla data di pubblicazione, all'Albo pretorio provinciale, del provvedimento autorizzativo e comunque entro la data di avvio dei lavori;
- ✓ apposita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli interventi di dismissione delle opere e delle misure di reinserimento ambientale, nella misura del 100% del valore stabilito da apposita perizia giurata che sarà eseguita preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione. Tale garanzia sarà versata entro la data di avvio dei lavori, tramite fidejussione bancaria o assicurativa e sarà rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.



2.1.2.10 Convenzione circa le misure di compensazione ambientale

Si evidenzia che la Proponente, sia durante l'incontro del 19/02/2025 presso la sede comunale ed in occasione della seduta del Consiglio Comunale aperta al pubblico del 23/07/2025, si è resa disponibile a valutare adeguate compensazioni condividendo le possibili proposte con il Comune di Rocca Grimalda.

Si resta pertanto in attesa da parte del Comune di Rocca Grimalda di una proposta di interventi di compensazione adeguati, quantificata sulla base della stima degli impatti ambientali che ritiene non mitigabili, in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente.

2.2 PROVINCIA DI ALESSANDRIA (PARERE SERVIZIO ESPROPRI Prot. N. 44546 del 14/08/2025)

2.2.1 Parere

*In riferimento alla comunicazione di convocazione della Conferenza di Servizi Asincrona fissata per il giorno 21/08/2025, ed esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Società REN 160 S.r.l., in merito all'istanza di Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (agrivoltaico) da ubicare nel Comune di Rocca Grimalda (Al), con la presente si prende atto che, a seguito di quanto indicato nel documento di “riscontro alla richiesta di integrazioni”, **ad oggi non occorre attivare la procedura ablativa ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.***

*In virtù di quanto sopra, e tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), **ne consegue che non è più necessario allegare gli elaborati indicati nelle Linee Guida del Servizio scrivente, in quanto richiesti esclusivamente in caso di attivazione della relativa procedura.***

2.2.2 Riscontro

La Proponente prende atto del suddetto parere.

2.3 PROVINCIA DI ALESSANDRIA (PARERE VIABILITÀ PROVINCIALE Prot. N. 45074 del 21/08/2025)

2.3.1 Parere

Osservazioni

La realizzazione dell'impianto agrivoltaico in questione prevede opere di scavo e posa di n. 2 cavidotti per l'allacciamento dalla cabina elettrica primaria “CP Ovada” alla cabina elettrica di consegna MT e dalla cabina utente all'impianto FV con l'interessamento di tratte stradali provinciali appartenenti alla S.P. n.185 “della Valle Orba, oltre all'interessamento di strade comunali non di competenza.

Si evidenzia che la S.P. n. 200 “Ovada – Rivalta”, indicata erroneamente nella relazione tecnica dell'impianto doc. 017 è in realtà la SP-185 dal km 30+200 al km 30+400.

Il tracciato interessa inoltre manufatti: sul Rio Maggiore al km 23+850 della SP-185 e sul Torrente Orba al km 30+400 della SP-185

Prescrizioni

Sulla base di tutto quanto sopra osservato, il Gruppo di Lavoro esprime, sotto l'aspetto viabilistico di propria competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica in oggetto, con le seguenti prescrizioni:



- La percorrenza dovrà essere conforme alle “Condizioni tecniche per ripristini per percorrenze – attraversamenti e ripristino pavimentazione” di cui all'allegato 1, non esaustive.

- Tutte le percorrenze e gli attraversamenti dei cavi elettrici, interferenti con la rete viabile provinciale, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla scrivente Provincia, previa presentazione di apposita richiesta all'Ufficio Concessioni. La documentazione tecnica da allegare a tale richiesta e le modalità di esecuzione delle opere dovranno essere conformi alle procedure e prescrizioni previste dal Regolamento Provinciale in materia di Autorizzazioni/Concessioni.

A tal proposito si anticipa che le suddette prescrizioni prevedono, tra l'altro:

- la realizzazione del cavidotto sotto la mezzera della singola corsia di marcia o in posizione indicata dal Responsabile del Reparto Stradale;
- la posa di qualsiasi tipologia di cavo per sottoservizi ad una profondità maggiore di 1m dal piano viabile;
- il riempimento di tutto lo scavo con misto cementato;
- il ripristino della pavimentazione bituminosa per strato di usura dell'intera larghezza della corsia di marcia interessata dallo scavo, previa scarifica dello strato di usura esistente;
- la realizzazione del cavidotto mediante l'installazione di tratti di cantiere stradale, con l'istituzione delle circolazione in modalità “senso unico alternato regolato da impianto semaforico”, aventi lunghezza massima di 100m.

Si prescrive sin da ora che:

- l'istanza all'Ufficio Concessioni dovrà comprendere anche la tavola di dettaglio riguardante la posa del cavidotto in corrispondenza di tutti i manufatti di attraversamento del reticolo idrografico esistente;
- il Proponente dovrà rispettare tutte le prescrizioni presenti nell'Atto di Concessione finale emesso dal Reparto Stradale competente per quanto riguarda i ripristini della sede stradale.

Con Riferimento alla posa del cavidotto sul manufatto a scavalco del torrente Orba si osserva che nel corso dei lavori si è optato per il mantenimento dei marciapiedi attuali e quindi non si realizzeranno cavidotti disponibili per il passaggio di ulteriori sottoservizi.

Pertanto il Proponente dovrà concordare con gli Uffici Provinciali il passaggio del cavidotto sul manufatto.

Infine siano fatti salvi i pareri e i diritti di Terzi.

In mancanza del rispetto di tali prescrizioni il parere è da intendersi negativo.

2.3.2 Riscontro

La Proponente prende atto del parere sul progetto in materia di competenze viabilistiche e delle rispettive prescrizioni.

Per quanto concerne il passaggio del cavidotto sul manufatto a scavalco del Torrente Orba si rimanda al successivo Paragrafo 2.6.

2.4 PROVINCIA DI ALESSANDRIA (PARERE ACUSTICO DEL 18/08/2025)

2.4.1 Richiesta

Descrizione sorgenti rumorose

Dall'esamina dell'elenco sorgenti disturbanti legate all'esercizio futuro, non risultano contemplate le seguenti sorgenti ipotizzabili:

- *attività legate alla conduzione dell'attività agricola in ipotesi;*

Inoltre si richiede di presentare i riferimenti e o fonti assunte come riferimento del disturbo acustico legato alle seguenti sorgenti acustiche in progetto:

- *trasformatori ed inverter interni alle power station e cabine;*
- *inverter di stringa;*

Descrizione ricettori



Dall'esamina dei ricettori acustici individuati, si segnala che presso la zona sud dell'area oggetto di studio si rilevano ulteriori n.3 ricettori abitativi strettamente legati all'impianto in progetto, identificati catastalmente:

- Foglio 2 particella 92;
- Foglio 2 particella 96;
- Foglio 6 particella 3;

Planimetria area di studio

In ragione della necessaria rimodulazione del modello previsionale di impatto acustico, si ritiene opportuno produrre delle opportune planimetrie riportanti in evidenza la posizione delle singole sorgenti (inverter di stringa, cabine elettriche) e relative quotazioni delle distanze sorgenti-ricettori considerate nelle stime del modello previsionale.

Livelli rumore ante operam

I livelli acustici residui riportati sono stati desunti da una misurazione diretta presso le postazioni scelte come rappresentative per descrivere il clima acustico ante-operam riscontrabile presso i ricettori individuati. Dall'esito dei rilievi acustici eseguiti nella time history presentata, alla misura: 831_Data.122.s si rileva una componente penalizzante K tonale non attribuita;

Calcolo previsionale livelli rumore dovuti all'opera

Dall'esamina del calcolo previsionale presentato, si evidenzia che:

- Risulta essere eseguita la verifica dei valori limiti di emissione presso i ricettori, in ragione della definizione di “Valore Limite di Emissione”, all'art. 2, comma 1 lettera e) della Legge 447/1995 e ss.mm.lli., “il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”, si ritiene opportuno rimodulare la stima previsionale per tali limiti presso i confini perimetrali dell'intera area oggetto di intervento a disposizione del proponente, piuttosto che presso le aree di pertinenza dei ricettori;

Si richiede la rimodulazione del modello previsionale di verifica dei limiti acustici vigenti nel periodo diurno per le zone acustiche di interesse, considerando il contributo cumulativo delle varie sorgenti individuate e del contributo delle attività agricole non contemplato nello studio, procedendo alla stima di verifica dei rispettivi limiti di:

- Emissione, rappresentati ai confini perimetrali dell'area in disponibilità della committenza;*
- Immissione, rappresentati nell'ambiente esterno, oppure se rappresentati presso i ricettori, dovranno essere considerate le distanze sorgenti-aree di pertinenza ricettori, ovvero la minima distanza tra le sorgenti disturbanti ed il punto di confine delle singole aree in disponibilità dei ricettori meno distante dall'impianto in progetto;*
- Differenziali di immissione, considerando contributo cumulativo delle varie sorgenti ipotizzabili singole (cabine di campo e MT/BT, inverter di stringa ed attività agricole) verso gli ambienti abitativi dei ricettori, ed integrando le stime anche per i fabbricati individuati catastalmente:*

- Foglio 2 particella 92;
- Foglio 2 particella 96;
- Foglio 6 particella 3;

Impatto acustico fase di cantiere

Dall'esamina della valutazione dell'impatto prodotto dalle attività di cantiere presentato, si evidenzia che:

- si ritiene opportuno estendere la stima del disturbo acustico recato dalle attività di cantiere anche per i fabbricati individuati catastalmente:*

- Foglio 2 particella 92;
- Foglio 2 particella 96;
- Foglio 6 particella 3;

- si fa riferimento alla possibilità di richiedere una deroga ai limiti di zona per l'attività temporanea, pertanto al fine di tutelare i vicini ricettori, dovrà essere previsto un piano dettagliato degli interventi di mitigazione acustica per fase di lavorazione, nonché di verifica durante l'esecuzione;

Descrizione provvedimenti tecnici di mitigazione



Nessuna indicazione per l'attività dell'impianto in progetto in esito alla conformità del modello previsionale proposto. Da riconsiderare, in seguito al ricalcolo del modello previsionale e/o misure di verifica a valle dell'inizio esercizio.

Programma rilevamenti verifica

Non sono previsti dei programmi di rilevamenti di verifica. Si ritiene necessario, visto l'impatto dell'intervento in progetto, dover prevedere una campagna di verifica della compatibilità dell'intervento sia in fase di realizzazione e della linea elettrica, ed entro 60 gg dalla messa in esercizio, dovrà verificarsi la compatibilità dell'intervento con i limiti di emissione presso i confini esterni dell'area in disponibilità alla società, di immissione nell'ambiente esterno o presso i confini-aree di pertinenza dei ricettori più vicini all'impianto, dei livelli differenziali di immissione presso i ricettori abitativi individuati.

Idoneità della strumentazione di misura

Si riscontra l'assenza di riferimenti e copia del certificato di taratura dei filtri in 1/3 di ottava in corso di validità all'epoca dei rilievi acustici presentati, necessari all'analisi di riscontro di eventuali CT. In riferimento all'Allegato D, lettera c del D.M.A. 16-03-1998, la quale prevede di presentare i risultati dei rilevamenti comprensivi dei riferimenti della catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura.

Si precisa che i filtri in 1/3 di ottava, sono componenti della catena strumentale, distinti ed integrati nel fonometro, e soggetti a procedure di taratura normate e distinte dagli altri componenti della catena strumentale.

2.4.2 Risposta

In Allegato A al presente documento è riportato un addendum alla Relazione Acustica (Doc. No. 38.1 "Relazione Acustica - Addendum") in cui sono fornite le informazioni ed approfondimenti richiesti.

2.5 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 04 del 06/08/2025 - STAFFAGGIO RIO MAGGIORE)

La Proponente prende atto dell'Autorizzazione Paesaggistica No. 04 del 06/08/2025 rilasciata alla REN 160 S.r.l. dal Comune di Rocca Grimalda, in cui viene affermato che "La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. (Art.146 comma 4 D.Lgs.42/2004 e s.m.i.). L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio di separato permesso di costruire da parte del Comune o alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata, se dovute. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio abilitativo".

2.6 REGIONE PIEMONTE DIR. OO.PP. SETT. TECNICO AL-AT (NOTA Prot. N. 42699 del 05/08/2025 - NS. Prot. N. 35451 del 06/08/2025)

2.6.1 Richiesta

"Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, questo Settore regionale, vista la documentazione integrativa presentata dal proponente e pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria, comunica quanto segue.

Si ribadisce che per quanto attiene l'impianto fotovoltaico in progetto non si rilevano osservazioni di competenza nel merito.

Gli elaborati grafici n. 067 e 068 relativi all'attraversamento del rio Maggiore e del rio Canale (o rio Scarsi) con il cavidotto di connessione alla cabina primaria in Ovada (AL), sostanzialmente soddisfano quanto richiesto nel nostro precedente contributo.

L'elaborato grafico n. 069 relativo all'attraversamento del T. Orba, nella sezione "Stato di progetto", **non chiarisce la reale possibilità di staffarsi all'impalcato del ponte senza occupare anche parzialmente la sezione utile di deflusso della piena nella sezione sottesa dal manufatto.**


Visto quanto riportato nella stessa tavola ovvero che "In merito a tale attraversamento si evidenzia che la Provincia di Alessandria, in data 18/12/2024, ha pubblicato una procedura di appalto (riferimento G00896) relativa ai "lavori di ripristino strutturale del ponte sul torrente Stura al km 21+800 della SP 155 e sul torrente Orba al km 30+400 della SP 185 in comune di Ovada". Tale progetto prevede, tra gli altri interventi, la posa di una serie di tubi corrugati



disponibili per il passaggio di sottoservizi (Qualora quindi l'intervento fosse concluso e vi fossero corrugati disponibili, e-distribuzione (che costruirà e gestirà l'impianto di rete) in fase di cantierizzazione potrà utilizzare la predisposizione all'attraversamento di sottoservizi oggi in via di realizzazione.” e considerato che ad oggi il ponte sul T. Orba, dopo un periodo di chiusura, è stato riaperto presupponendo che i lavori relativi al piano viabile ed ai marciapiedi siano stati ultimati e che pertanto potrebbero esserci corrugati disponibili al passaggio del cavidotto (vedasi stralcio sotto riportato sezione di progetto Provincia di Alessandria relativa alla ristrutturazione del ponte sul T. Orba), **tale elaborato (069) potrebbe essere ritenuto esaustivo, ma con le modifiche recepite le condizioni sotto riportate.**

In caso di staffaggio si richiede di verificare e confermare l'effettiva disponibilità di sufficiente spazio per lo staffaggio del cavidotto all'impalcato del ponte, considerata l'attuale presenza sullo stesso di altri sottoservizi. A tale riguardo, si precisa che lo stesso cavidotto dovrà essere interamente mantenuto al di sopra della quota di intradosso della chiave della campata del ponte, da dimostrare mediante predisposizione di adeguata sezione a tutt'alveo a ridosso dell'attraversamento provinciale, idoneamente quotata, con l'indicazione della posizione del cavidotto rispetto alla quota sopra indicata, specificando il corretto lato del ponte (di monte o di valle) sul quale verrà staffato lo stesso.

In caso di passaggio sottotraccia nel marciapiede, ammesso che sia assentibile per una linea in MT in tale posizione, dovrà essere indicato il corrugato da utilizzare.



stralcio dell'intervento previsto dalla Provincia di Alessandria sul ponte T. Orba della SP n.185

Si ricorda che per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di competenza ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del provvedimento di concessione per le interferenze con il sedime demaniale dei corsi d'acqua attraversati dal cavidotto in attuazione del DPGR 16 Dicembre 2022, N. 10/R, dovrà essere fornito l'atto di assenso del proprietario dell'infrastruttura ospitante corredato dall'indicazione degli estremi dell'autorizzazione idraulica, qualora esistente.

Visto quanto affermato dal proponente nella relazione “075_REN160_Integrazioni AU”, ovvero che una prima parte di tracciato del cavidotto, dall'impianto fotovoltaico alla cabina di consegna in località Schierano, verrà realizzato e gestito in proprio dal proponente come impianto di utenza, mentre la seconda parte di tracciato, da località Schierano alla cabina primaria in Ovada, come impianto di rete, verrà realizzato e gestito da e-distribuzione.

Visto la dichiarazione del legale rappresentante di REN 160 srl di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione resa nella nota di accettazione STMG codice rintracciabilità 404823092.

Si richiede al proponente, ai fini dell'intestazione del disciplinare di concessione demaniale da rendere in conferenza, come già effettuato per altri impianti fotovoltaici, di far pervenire una nota di e distribuzione nella quale la stessa confermi sia l'intestazione della concessione, sia chi e fino a dove, realizzerà e gestirà il cavidotto in progetto.



Si ricorda che solo al ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi, questo ufficio inviterà il richiedente/i a firmare il disciplinare e a versare il canone e la cauzione secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del DPGR 16 Dicembre 2022, N. 10/R.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti”.

2.6.2 Risposta

Si prende atto del fatto che gli elaborati grafici No. 067 e 068 relativi all'attraversamento del Rio Maggiore e del Rio Canale (o rio Scarsi) con il cavidotto di connessione alla cabina primaria in Ovada (AL) sostanzialmente soddisfano quanto richiesto dalla Regione Piemonte Dir. OO.PP. Sett. Tecnico AL-AT nel precedente parere.

Per quanto concerne l'attraversamento del Torrente Orba, come riportato nel parere della Provincia di Alessandria, Direzione Viabilità (n.p.g. 45074 del 21/08/2025, si veda anche il precedente Par. 2.3) e successivamente confermato dallo stesso Ente tramite comunicazione via mail del 04/11/2025, nel corso dei lavori si è optato di mantenere i marciapiedi esistenti e pertanto non sono stati realizzati corrugati disponibili per l'alloggiamento di sottoservizi all'estradosso del ponte. Viene quindi confermata la necessità di attraversamento del Torrente Orba tramite staffaggio al ponte della SP No. 185. Tale staffaggio verrà realizzato lato valle del ponte, senza interferire con la sezione idraulica dello stesso e mantenendo, rispetto al parallelismo con la condotta del gas, una distanza minima di almeno 50 cm.

È stato quindi aggiornato in maniera conforme a quanto sopra riportato il Doc. No. 069 “Elaborato per autorizzazione idraulica ai sensi del RD No. 523/1904 – Torrente Orba (Ovada)” (si veda l'Appendice A).

In considerazione dell'ottenimento del parere favorevole della Provincia di Alessandria (parere viabilità provinciale Prot. N. 45074 del 21/08/2025, si veda il precedente Par. 2.3), proprietaria dell'infrastruttura interessata dagli attraversamenti (SP No. 185 in corrispondenza degli attraversamenti di Rio Maggiore, Rio Canale e Torrente Orba) si resta in attesa dell'autorizzazione idraulica di competenza.

Ai fini dell'intestazione del disciplinare di concessione demaniale per le servitù derivanti dalle interferenze con il reticolo idrografico interessato dal cavidotto, in Appendice A è riportata infine la nota di e - distribuzione richiesta, in cui viene confermata intestazione della concessione e le rispettive competenze (Doc. No. 87).



2.7 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA (PARERE NON DATATO)

2.7.1 Richiesta

Il progetto di installazione di impianto agrivoltaico presenta numerose carenze che allo stato non ne consentono la compiuta valutazione; in particolare, come sopra specificato, al di là della impossibilità di valutare i titoli di disponibilità:

- a) manca la prova rigorosa del rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la realizzazione di impianto agrivoltaico prova che ad oggi la società proponente non pare avere assolto e che è necessaria per inquadrare l'intervento nel disposto di cui all'art. 20 comma 8 lett. c quater d.lgs. 199/2021;**
- b) deve essere integrata la documentazione con una carta Corine Land Cover aggiornata, per definire con maggiore precisione le caratteristiche di copertura del suolo;**
- c) deve essere integrata la documentazione producendo una mappa tratta dalla Carta Geologica d'Italia, al fine di caratterizzare più compiutamente la natura dei suoli.**
- d) deve essere integrata la documentazione con un quadro illustrativo delle caratteristiche fito climatiche dell'area, elaborato secondo la classificazione di Pavari.**
- e) deve essere integrata la documentazione con una mappa di inquadramento che evidenzia l'assenza di parchi, riserve naturali e siti protetti (SIC e ZPS) nell'areale di riferimento.**
- f) deve essere specificato, oltre all'assenza di produzioni a marchio DOC, DOP, IGP e IGT nel territorio in esame, l'elenco delle eventuali produzioni di pregio presenti nelle aree limitrofe, indicando la relativa distanza dall'area di intervento.**



- g) deve essere prodotto un computo metrico estimativo che, per le colture praticate nell'impianto agrivoltaico e per il meletto, riporti il bilancio economico analitico delle voci attive e passive.
- h) *Deve essere valutato il rispetto dei requisiti MASE*
- **Requisito B1:** composto dai sotto-requisiti:
 - o **B.1a – Esistenza e resa della coltivazione:** per ottemperare occorre fare riferimento ai valori delle produzioni standard RICA (€/ ha) e condurre i relativi confronti e analisi.
 - o **B.1b – Mantenimento dell'indirizzo produttivo:** analogamente, l'analisi deve basarsi sui valori RICA per garantire il rispetto del requisito.
 - **Requisito B.2 – Producibilità elettrica minima:** non trattato nella relazione corrente; si rende pertanto necessaria un'integrazione specifica che valuti la producibilità minima dell'impianto.
 - **Requisito C – Altezza dei moduli e uso combinato del suolo:** l'impianto rientra nella definizione **Tipo 2**, in quanto l'altezza minima dei moduli (**1,16 m**) non consente lo svolgimento regolare delle attività agricole al di sotto. Si configura pertanto un uso combinato del suolo con grado di integrazione tra impianto fotovoltaico e coltura inferiore rispetto a scenari più sinergici.
 - **Requisito D.1 – Monitoraggio del risparmio idrico:** l'agronomo dichiara che il monitoraggio verrà effettuato solo in presenza di colture irrigue. È necessario specificare come verrà ottemperato il requisito qualora siano introdotte colture irrigue, definendo la metodologia di raccolta dati e monitoraggio dei volumi idrici impiegati.
- i) In relazione agli obiettivi previsti dal piano paesaggistico regionale si sottolinea che il Progetto di Impianto Agri-voltaico proposto dovrebbe approfondire le tematiche relative al tipo e alle modalità di svolgimento delle attività agricole e/o pastorali da prevedere, unitamente alla produzione di energia rinnovabile.
- j) A circa 2,8 km a nord del sito, è presente il margine sud del Sito di Interesse Comunitario, (SIC e ZSC) *IT1180002 Torrente Orba* (la cui Autorità di gestione è l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese): è quindi necessaria la preventiva valutazione “attraverso lo Screening” (procedura prevista nelle Linee Guida Nazionali VInCA 2019) dell'incidenza significativa prevista come presupposto procedurale per interventi esterni ai SIC.
- k) Con riferimento alla questione “tutela del paesaggio” appare assolutamente necessario che il proponente produca uno studio di intervisibilità corredato da adeguata cartografia come di seguito indicato:

Relazione tecnica:

- **Descrizione del Progetto:** Dettagli tecnici dell'impianto (potenza, tipologia di pannelli, strutture di supporto, orientamento, inclinazione).
- **Analisi del Contesto:** Descrizione del sito di progetto, della sua orografia, della vegetazione e delle caratteristiche paesaggistiche e urbane circostanti.
- **Individuazione dei Punti di Vista Sensibili:** Elenco e localizzazione dei punti panoramici,



strade, edifici storici, sentieri o altre aree da cui l'impianto potrebbe essere visibile.

Elaborati Cartografici e Grafici:

- **Corografia e Planimetria:** Mappe in scala che mostrano l'ubicazione dell'impianto rispetto al territorio circostante, con l'indicazione dei punti di vista sensibili.
- **Analisi dei Bacini Visivi (Viewshed Analysis):** Mappe tematiche che evidenziano le aree del territorio da cui l'impianto è visibile. Queste mappe sono il risultato di simulazioni software 3D.

Simulazioni e Foto-inserimenti:

- **Modello 3D:** Un modello tridimensionale del paesaggio e dell'impianto fotovoltaico proposto, utilizzato per le simulazioni di visibilità.
- **Rendering e Foto-inserimenti:** Immagini fotografiche scattate dai punti di vista sensibili, sulle quali viene sovrapposto digitalmente l'impianto in fase di progetto. Questo permette di visualizzare in modo realistico l'impatto visivo finale.
- Non è stato prodotto il **programma per le opere di compensazione ambientale e territoriale** e relativa bozza di convenzione. Inoltre, all'interno del documento "062_REN160_Dich_garanzie_finanz_realizz_signed" il proponente si rende disponibile a rilasciare una garanzia per la realizzazione dell'impianto, senza indicare il relativo importo. Nel caso specifico "Ai sensi dell'articolo 1 quinquies del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 (Misure urgenti in materia di energia), ai fini di contrastare le attività meramente speculative, l'istanza di autorizzazione deve essere accompagnata dall'impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50,00 euro per kW) per assicurare l'effettiva realizzazione dell'impianto. " E' necessario integrare il documento citato sopra con la somma prestata a garanzia.

Aspetti energetici

All'interno degli elaborati tecnici si parla di una potenza di 10.337,6 kWp, mentre nel preventivo di connessione è stata indicata dal proponente una potenza nominale di 8.100 kWp. E' necessario chiarire questo punto.



Opere di connessione:

A seguito del confronto tra i documenti “042-01_REN160_Preventivo_STMG e voltura_signed” e “041-05_REN160_PD404823092-02-04_CTR interferenze_R1_signed” si nota che vi è una differenza tra gli elaborati presentati ad E-Distribuzione e per la richiesta di autorizzazione unica. Nello specifico nell’elaborato sopracitato relativo alle interferenze non viene riportata la cabina a 3 locali. Il punto deve essere chiarito.

2.7.2 Risposta

2.7.2.1 Punto A

Per quanto concerne le osservazioni in merito al titolo di disponibilità si rimanda al precedente Paragrafo 2.1.2.1.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, nel parere del Comune di Rocca Grimalda è riportato quanto segue: *“va rimarcato come siffatti impianti sono strumentali all’attività agricola e presuppongono, pertanto, la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, o di società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda dell’impresa agricola, a condizione che la gestione dell’impresa sia riservata all’imprenditore agricolo, fatte salve le questioni connesse al funzionamento dell’impianto o alla cessione di energia”*.

L’assunto dell’Amministrazione Comunale, secondo cui l’impianto agrivoltaico non rispetterebbe presunti “requisiti soggettivi” – richiamando condizioni quali la realizzazione diretta da parte di imprenditori agricoli o di società a partecipazione congiunta con produttori di energia elettrica – è privo di fondamento normativo.

Si segnala inoltre che questo requisito era stato introdotto in passato da Regione Lombardia con la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/2783 del 15 Luglio 2024, ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR Lombardia poiché imponeva condizioni più gravose di quelle nazionali, limitando la concorrenza e la diffusione delle FER (cfr. TAR Lombardia Sent. n. 789/2025).

L’impianto agrivoltaico in esame rispetta i requisiti oggettivi previsti dalla normativa nazionale e dalle Linee Guida, mentre non è richiesto alcun requisito soggettivo per il rilascio del titolo autorizzativo.

Per quanto concerne in particolare il rispetto dei requisiti oggettivi si rimanda a quanto riportato nella Rev. 1 del Doc. No. 34 “Relazione Agronomica Asseverata”, in Appendice A al presente documento.

2.7.2.2 Punto B, C, D

La Relazione Tecnico Agronomica (Doc. No. 34.1 Rev. 1), in Appendice A al presente documento, è stata aggiornata con gli approfondimenti richiesti.

2.7.2.3 Punto E

La mappa di inquadramento richiesta è già inclusa nella documentazione presentata a corredo dell’istanza di AU, si tratta in particolare del Doc. No. 10 “Inquadramento su Aree Protette e Rete Natura 2000”.

Le relazioni tra il progetto proposto e le aree protette sono riportate nel Par. 3.7 del documento “Relazione Tecnico Agronomica” (Doc. No. 34.1 Rev. 1), in Appendice A al presente documento.

2.7.2.4 Punto F

L’approfondimento richiesto è riportato nel Par. 3.10 del documento “Relazione Tecnico Agronomica” (Doc. No. 34.1 Rev. 1), in Appendice A al presente documento.



2.7.2.5 Punto G

L'approfondimento richiesto è riportato nel documento “Relazione Agronomica Asseverata” (Doc. No. 34 Rev. 1), in Appendice A al presente documento.

2.7.2.6 Punto H

La valutazione puntuale del rispetto dei requisiti delle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” del MASE (Giugno 2022) è riportata nel documento “Relazione Agronomica Asseverata” (Doc. No. 34 Rev. 1), in Appendice A al presente documento.

2.7.2.7 Punto I

La descrizione approfondita della tipologia e delle modalità di svolgimento delle attività agricole previste per l'impianto agrivoltaico in esame è riportata nel documento “Relazione Agronomica Asseverata” (Doc. No. 34 Rev. 1), in Appendice A al presente documento.

2.7.2.8 Punto J

Come descritto nel Par. 3.7 del documento “Relazione Tecnico Agronomica” (Doc. No. 34.1 Rev. 1), cui si rimanda maggiori dettagli, l'area di progetto si trova ad una distanza minima di 3.2 km dall'area protetta più vicina, situata a Nord Est e costituita dalla ZPS/ZSC IT1180002 “Torrente Orba”. In virtù della distanza e della tipologia di impianto in progetto, che, oltre a non generare emissioni in atmosfera ed impatti al più di lieve entità ma comunque di carattere temporaneo (in quanto legati alla sola fase di cantiere) sul clima acustico (anche sui recettori più prossimi), consentirà il mantenimento dell'attuale uso agricolo dell'area, non si stimano interferenze con le aree protette più prossime.

2.7.2.9 Punto K

In Appendice A al presente documento è riportato lo Studio di Intervisibilità richiesto (Doc. No. 81), al quale si rimanda per maggiori dettagli.

2.7.2.10 Programma delle Opere di Compensazione e Garanzie per la Realizzazione dell'Impianto

Per quanto concerne le opere di compensazione, si rimanda a quanto riportato nel precedente Par. 2.1.2.10.

In Appendice A al presente documento è riportato il Doc. No. 62 “Impegno garanzie finanziarie per la realizzazione” (Rev. 1) aggiornato come richiesto.

2.7.2.11 Aspetti energetici

Entrambi i valori sono coerenti con le definizioni riportate nella normativa applicabile.

La potenza di 10.337,6 kWp (rilevante ai fini delle procedure autorizzative previste) è riferita alla potenza nominale del generatore costituito dall'insieme dei moduli fotovoltaici e definita come somma delle potenze nominali dei singoli moduli, espressa in kWp (kiloWatt di picco).

Tale valore di potenza non compare nel preventivo di connessione in quanto non rilevante per il Gestore di Rete. La potenza di 8.100 kW (rilevante ai fini della connessione alla rete) indicata nel preventivo di connessione è definita in relazione alla potenza degli inverter previsti e della potenza per la quale è richiesta la prenotazione di capacità della rete.

2.7.2.12 Opere di connessione

La planimetria relativa alla soluzione tecnica definita all'interno del preventivo di connessione e riportata a p. 28/45 del Doc. No. “042-01_REN160_Preventivo_STMG e voltura” è superata dalla planimetria riportata a p. 40/45 dello stesso documento e trasmessa da e-distribuzione S.p.A. a correzione della precedente in quanto questa riportava una errata posizione della cabina di consegna a 3 locali (Foglio No. 16, Particella No. 299 del Comune di Rocca Grimalda) non coerente con la richiesta della scrivente e con quanto previsto nella parte testuale della stessa STMG. La posizione della cabina a 3 locali negli elaborati di progetto è pertanto coerente con quanto previsto in STMG (Foglio 10, Particella 568 del Comune di Rocca Grimalda) ed è quella da considerare ai fini della procedura di Autorizzazione Unica.



2.8 CITTÀ DI OVADA, SETTORE TECNICO (PARERE NON DATATO)

La Proponente prende atto del parere della Città di Ovada, Settore Tecnico, in cui viene affermato che *“per quanto riguarda gli interventi da eseguire sul territorio di Ovada e di competenza dell’Ufficio Ambiente e precisamente l’intervento di posa di cavidotto per la fornitura di energia elettrica mediante manomissione di suolo pubblico, esprime parere favorevole; tuttavia a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Provincia ma prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata presso l’ufficio tecnico del Comune di Ovada da parte del gestore della rete, specifica domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione allo scavo”*.

La domanda per ottenimento di autorizzazione alla manomissione suolo pubblico sarà presentata presso l’ufficio tecnico del Comune di Ovada da parte del gestore della rete, a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Provincia e prima dell’inizio dei lavori.

2.9 COMUNE DI ROCCA GRIMALDA (DCC NO. 25/2025 DEL 23/07/2025)

La Proponente prende atto della DCC No. 25/2025 del Comune di Rocca Grimalda, in cui il Consiglio Comunale ha deliberato:

1. Di esprimere, in sede di atto politico di indirizzo, fin da ora, ferma contrarietà al progetto di realizzazione e successivo esercizio di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, denominato “Fattoria solare della Zebra”, ad opera del proponente REN 160 s.r.l.;
2. Di approvare, facendone propri i contenuti, quali Allegati A) e B) parte sostanziale ed integrante della presente, i contributi presentati, rispettivamente, dal presidente del comitato “Rispettiamo il territorio” e da Legambiente dell’Ovadese e Valli Orba e Stura OdV ETS;
3. Di demandare al Sindaco ed all’organo esecutivo l’adozione delle azioni ritenute necessarie al fine di dotarsi di uno staff di professionisti qualificati al fine di valutazione tecnica del progetto ed elaborazione di osservazioni.

Si rimanda a quanto riportato nel precedente Par. 2.7 in riscontro alle osservazioni incluse nel parere emesso dal Comune di Rocca Grimalda a seguito della valutazione tecnica del progetto.

2.10 MIC - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO (AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA / VALUTAZIONI DI COMPETENZA Prot. N. 0012738-P del 22/08/2025)

La Proponente prende atto della nota relativa al provvedimento di “Autorizzazione condizionata / Valutazioni di competenza” in relazione alla pratica di vincolo paesaggistico inerente lo staffaggio del cavidotto alla sezione del Ponte sul **Rio Canale**, in cui la stessa afferma quanto segue:

*“questa Soprintendenza, per quanto di competenza, **autorizza** l’esecuzione delle opere così come descritte negli elaborati progettuali alle seguenti vincolanti prescrizioni:*

1- siano condivise con la Scrivente le finiture / coloriture del cavidotto e degli ancoraggi.

*In merito al parere di compatibilità paesaggistica ex art. 146 del Codice, con procedimento in forma semplificata ex DPR 31/2017, **si esprime valutazione favorevole condizionata** al rispetto delle prescrizioni già impartite in relazione all’autorizzazione ex art. 21 del Codice.*

Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso delle opere, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stata rilasciata la presente autorizzazione, dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Soprintendenza contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per la conseguente condivisione.

*Questo Ufficio assicura tramite i funzionari responsabili di zona la supervisione tecnico-scientifica dei lavori e pertanto **dovrà essere tempestivamente informato dell’inizio degli stessi** per concordare opportuni sopralluoghi in corso d’opera e pronunciarsi su prove e campionature. Dovrà altresì essere aggiornato sul loro andamento e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere, riservandosi di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d’arte. I materiali impiegati nell’intervento di restauro dovranno essere affini ai materiali costitutivi.*



Il presente atto potrà subire variazioni o annullamento (principio di autotutela) ove la documentazione risulti imprecisa, oppure successivamente si riscontrino situazioni o ritrovamenti anche di carattere archeologico non accertabili preliminarmente. Gli estremi della presente autorizzazione dovranno essere riportati sul cartello di cantiere.

*Al fine di una corretta documentazione dell'intervento, si chiede che venga consegnata entro tre mesi dalla data di **ultimazione dei lavori** una completa documentazione descrittiva del cantiere, comprensiva di relazioni tecniche del direttore dei lavori e di documentazione grafica e fotografica.*

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Avverso il presente provvedimento è altresì ammessa ai sensi dell'art. 47, c.3 del D.P.C.M. 169/2019 la richiesta di riesame - entro i 3 giorni dal ricevimento dell'atto - da parte della Commissione Regionale di Garanzia, attualmente rappresentata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta in formato esclusivamente digitale, e si richiede che tale nota venga acquisita agli atti della Conferenza dei Servizi, rimanendo in attesa del prosieguo dell'iter procedimentale."

2.11 ASL REGIONE PIEMONTE, DIP. PREVENZIONE, S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, S.S. AMBIENTE E SALUTE (PARERE Prot ASL 84566/25 del 05/08/25)

La Proponente prende atto del parere con prescrizioni di ASL Regione Piemonte, in cui viene affermato che *“la scrivente, **esprime parere favorevole** dal punto di vista igienicosanitario in merito alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, subordinatamente al rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, di sicurezza elettrica, gestione dei rifiuti e tutela della salute pubblica. Si suggeriscono le seguenti indicazioni tecniche:*

1) in fase di realizzazione/cantiere:

- vengano posti in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo, movimentazione terra, interro;
 - in fase di esecuzione dei lavori di scavo, movimentazione terra, posa condotte, si proceda con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polveri, di molestia acustica e disagio sulla viabilità stradale;
 - vengano attuati e rispettati i disposti normativi in capo al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (attrezzature, DPI, bagni chimici, POS, PSC, ecc.);
 - vengano adottate idonee procedure operative in caso di sversamenti accidentali di carburanti e/o altre sostanze da macchinari e mezzi di cantiere;
 - in merito all'impatto acustico, venga valutata l'emissione sonora durante l'utilizzo della macchina battipalo utilizzata per le attività di cantiere, al fine della richiesta al Comune di un'eventuale autorizzazione in deroga ai limiti vigenti nel Piano di Zonizzazione Acustica Comunale;
 - in caso di ritrovamento di manufatti in amianto si proceda come da disposizioni normative vigenti (art. 256 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); altro materiale ritrovato (rifiuti, reperti archeologici, residui bellici, ecc.) dovrà essere caratterizzato e rimosso come da normativa vigente;
- il materiale (ghiaia, ecc..) utilizzato per l'eventuale realizzazione della viabilità interna al sito dovrà rispettare, previa certificazione analitica, il non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, di concerto con le caratteristiche delle matrici ambientali e della destinazione d'uso urbanistica del sito medesimo;*
- vengano comunicate agli Enti eventuali modifiche che dovessero presentarsi in corso di attuazione, corredando la relazione con le variazioni oggetto di modifiche e con le schede tecniche dei materiali nuovi da utilizzare se correlate alle modifiche. Relativamente a eventuali nuovi materiali si suggerisce di preferire possibilmente quelli più efficienti per la produzione di energia e meno impattanti sull'ambiente;
 - venga prodotta dichiarazione di conformità e collaudo tecnico degli impianti dopo l'installazione.

2) in fase di gestione dell'impianto fotovoltaico:

- vengano garantiti i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria, affinché l'impianto sia mantenuto nelle migliori condizioni operative;



- venga previsto un controllo periodico dell'integrità della recinzione e delle segnaletiche di divieto di accesso sull'intera area del sito;
- venga prevista la manutenzione periodica con una sorveglianza attiva sull'area interessata dall'impianto per evitare la diffusione di piante infestanti e/o allergeniche che possano comportare problematiche di salute pubblica;
- per la pulizia dei pannelli si raccomanda l'utilizzo di sola acqua. Se necessario utilizzare prodotti chimici, si scelgano quelli con profilo tossicologico meno impattante per la salute umana che per l'ambiente;
- venga effettuata manutenzione del fosso di scolo e monitoraggio post-eventi climatici”.

2.12 CITTÀ DI OVADA (NOTA N. 18009/2025 DEL 13/10/2025)

2.12.1 Richiesta

Con riferimento all'esito della Conferenza dei Servizi Asincrona pervenuta in data 08/10/2025 prot. 23327, ed in particolare alla nota della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile Trasporti e Logistica, con la quale si richiede alla Ditta proponente di valutare, per il passaggio del cavidotto di connessione alla cabina primaria di Ovada, l'utilizzo dei corrugati già disponibili nell'infrastruttura.

Nel caso di utilizzo di tali corrugati la Ditta proponente dovrà valutare l'archiviazione della presente istanza paesaggistica.

Inoltre, **non risulta pervenuto all'ufficio scrivente il parere obbligatorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Alessandria**, ai sensi del comma 5 art. 11 del D.P.R. 13/02/2017n. 31, richiesto dal Comune di Ovada tramite PEC in data 11/08/2025 prot. 18457.

Infine si precisa che **il ponte su Torrente Orba risulta sottoposto a tutela ai sensi della Parte II Titolo I del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., per gli effetti del combinato disposto degli artt. 10-12 e dalla documentazione disponibile sul sito della Provincia di Alessandria al link “esito della conferenza del 21/08/2025” non risulta disponibile l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza.**

2.12.2 Risposta

Per quanto concerne la valutazione del passaggio del cavidotto sul Torrente Orba utilizzando i corrugati disponibili nell'infrastruttura si evidenzia che, come già riportato nel precedente Par. 2.6.2, ad oggi non risultano disponibili predisposizioni per alloggiamento sottoservizi pertanto è confermato il passaggio del cavidotto tramite staffaggio al ponte, come da elaborato No. Doc. No. 069 “Elaborato per autorizzazione idraulica ai sensi del RD No. 523/1904 – Torrente Orba (Ovada)” (si veda l'Appendice A), opportunamente aggiornato. La Proponente resta pertanto in attesa di ricevere la relativa Autorizzazione Paesaggistica da parte della Città di Ovada (pratica SUAP No. 296 – 3/2025, pervenuta alla Città di Ovada in data 11/06/2025, Prot. No. 12877/2025), a seguito del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Alessandria.

2.13 CITTÀ DI OVADA (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 7 del 15/10/2025 - STAFFAGGIO RIO CANALE)

La Proponente prende atto dell'Autorizzazione Paesaggistica No. 7 del 15/10/2025 rilasciata alla REN 160 S.r.l. dal Comune di Ovada, in cui viene affermato che, visto il parere condizionato del Soprintendente in data 22/08/2025 ai sensi del comma 5 art. 1 del DPR 13/02/2017 n. 31 (si veda il precedente Par. 2.10): “*Dovranno essere condivise con la Soprintendenza le finiture/coloriture del cavidotto e degli staffaggi. La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Alessandria, scaduto il quale l'esecuzione di eventuali lavori ancora da completare dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.*”

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e all'art. 15 L.R. 20/89 s.m.i. la presente autorizzazione sarà immediatamente trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali --Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria Asti e Cuneo.

Copia dell'autorizzazione, unitamente al parere del soprintendente, sarà trasmessa trimestralmente alla Regione, contestualmente all'invio dell'elenco dettagliato e descrittivo delle autorizzazioni rilasciate”.



3 RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DI ASSOCIAZIONI E COMITATI

3.1 LEGAMBIENTE OVADESE

3.1.1 Richiesta

In merito al procedimento in oggetto, la scrivente associazione di tutela ambientale osserva quanto riportato nel seguito.

1) Il progetto in esame appare essere assai invasivo e poco realistico

L'associazione scrivente ritiene che gli impianti agrivoltaici rappresentino una buona opportunità per coniugare l'attività agricola con la contemporanea generazione di energia a basso impatto ambientale.

L'impianto in oggetto, anche confrontato con progetti simili, appare come poco idoneo a consentire lo svolgimento della classica attività agricola, a causa della poca elevazione dei pannelli da terra e della insufficiente distanza fra le file.

2) Il progetto in esame appare poco confacente alle recenti Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE

Si ritiene che le suddette Linee Guida del MITE rappresentino un approccio condivisibile per la realizzazione di impianti sostenibili dal punto di vista agricolo, ambientale ed economico.

Viceversa, il progetto in esame sembra poco coerente con questi orientamenti, al punto da renderne auspicabile una revisione progettuale, anche attraverso un confronto pubblico al quale le scriventi associazioni si rendono disponibili a partecipare attivamente.

3) Il progetto in esame appare non coerente con gli indirizzi di pianificazione locale e con le linee guida della Regione Piemonte

Conclusioni

Sulla base delle osservazioni sopra riportate, la scrivente Associazione di Tutela ambientale richiede che l'Autorità procedente voglia verificare quanto sopra esposto e, di conseguenza, richiedere una opportuna modifica del progetto in esame al fine di renderlo meno invasivo e più confacente alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE e con gli indirizzi di pianificazione degli Enti locali interessati.

3.1.2 Risposta

Le caratteristiche dell'impianto agrivoltaico in progetto sono descritte nella Relazione Agronomica Asseverata (Doc. No. 34 Rev.1), che è stata opportunamente aggiornata al fine di dettagliare meglio il rispetto dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici predisposte dal MASE (Giugno 2022), come richiesto altresì dall'Organo Tecnico Provinciale nel proprio parere (si veda il precedente Par. 2.1.1.5), che evidenzia la necessità di fare riferimento alle suddette Linee Guida ed ai requisiti previsti dalla DGR Piemonte No. 58-7356, nella parte non annullata dalla sentenza Consiglio di Stato No. 6160/2025 (punti 3 e 4 dell'Allegato A).

In particolare, come riportato nella suddetta relazione, l'impianto rispetta i requisiti: A.1 (superficie minima da destinare all'attività agricola: $S_{\text{agricola}} \geq 0.7 S_{\text{tot}}$), A.2 (percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli – LAOR $\leq 40\%$), B.1 (continuità dell'attività agricola in termini di esistenza e resa della coltivazione e mantenimento dell'indirizzo produttivo), B.2 (producibilità elettrica minima), C (moduli elevati da terra) e D.2 (monitoraggio della continuità dell'attività agricola).

Con particolare riferimento allo svolgimento delle attività agricole si evidenzia che il layout in progetto garantisce la normale coltivazione tra le file, in quanto:

- ✓ la distanza tra i moduli è pari a 6 m, cui corrispondono non meno di 4,5 m coltivabili;
- ✓ i mezzi hanno sufficiente spazio per girarsi al termine della fascia coltivata (9 m minimo);
- ✓ l'altezza media dei moduli (su strutture mobili) è pari a 2,10 m da terra che è indicata come valore di riferimento dalle LLGG MASE 2022 per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione (requisito C).

Per quanto concerne la coerenza con la pianificazione locale si rimanda al parere ed alle relative risposte alle richieste di integrazione dell'Organo Tecnico Provinciale (Par. 2.1.2.3).



3.2 WWF PIEMONTE

3.2.1 Richiesta

In generale il WWF considera positivamente l'agrivoltaico, vedendolo come uno strumento per conciliare la necessaria produzione di energia rinnovabile con la continuità dell'attività agricola. Tuttavia, l'organizzazione sottolinea l'importanza di un'attenta scelta delle aree idonee agli impianti agrivoltaici, per evitare impatti negativi sui territori e sugli ecosistemi, una scelta che privilegi pertanto aree marginali o già compromesse.

Pertanto nel caso in oggetto esprimiamo parere negativo, con le seguenti osservazioni:

- 1) **L'area selezionata per l'impianto in oggetto non è certamente “compromessa” sotto nessun aspetto, tanto biologico e ambientale, quanto paesaggistico.**
(In tal proposito va ricordato che la tutela del paesaggio è sancita nell'art.9 della nostra Costituzione. Inoltre anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 2371 del 31 Marzo 2022 evidenzia come il paesaggio e l'ambiente rappresentino valori primari ed assoluti: “...la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario avente valore primario ed assoluto, precede, e comunque costituisce un limite, alla salvaguardia degli altri interessi pubblici...”. Ricordiamo infine lo Statuto della Regione Piemonte all'art.8 La Regione “Tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione...”).
Il valore paesaggistico, ed anche turistico dell'area oggetto dell'impianto, è comprovato dalle diverse aziende limitrofe di accoglienza turistica e produzione enologica. La Provincia stessa di Alessandria (Direzione Affari Istituzionali -Dati 2000-2020

pubblicazione del 09/2020) ha evidenziato una netta crescita del turismo, con numeri significativi; un turismo -va sottolineato- non solo italiano ma con forte componente di stranieri.

Ricordiamo infine che, in mancanza di criteri scientifici e di legge, per l'identificazione delle aree idonee, bisognerebbe adottare il criterio della precauzione ambientale.



2) **Valore naturalistico dell'area oggetto del progetto.**

Ricordiamo che il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte ha tra gli obiettivi quello di evitare la frammentazione degli habitat agresti, al fine di garantirne a lungo termine la corretta funzionalità ecosistemica. **Ma l'impianto di Agrivoltaico in questione, che si estenderebbe su un'area complessiva di 33, comprensivi dello sbancamento per l'allaccio della centrale elettrica, sarà necessariamente recintato impedendo quindi una piena connettività ecologica.**

Inoltre l'area in oggetto ricade nella zona compresa tra i comuni di Predosa, Sezzadio, Carpeneto, **Rocca Grimalda** e Castelnuovo Bormida (Ambito 72 - Acquese e Valle Bormida di Spigno e Ambito 70 - Piana Alessandrina), **ove si sta finalmente assistendo ad una graduale rinaturalizzazione del paesaggio, favorita da una vocazione agricola tradizionale e dalla conversione di alcune parcelle a conduzione biologica, condizioni che hanno consentito il ritorno di una ricca biodiversità.**

Ricordiamo che nell'area è accertata la presenza di **140 specie di uccelli tra l'avifauna nidificante e migratrice**. Non solo, **diverse specie sono incluse nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE**; si segnala su tutte, per interesse naturalistico e per l'importanza conservazionistica, la **Ghiandaia marina** (*Coracias garrulus*), che è presente, da circa dieci anni a questa parte, con un nucleo nidificante e in sensibile aumento. L'area svolge inoltre un importante ruolo come sito di nidificazione, svernamento e sosta migratoria per diverse specie di rapaci; per citarne alcune: Falco Pechiaio (*Pernis apivorus*), Lodolaio (*Falco subbuteo*), Astore (*Astur gentilis*) e, sui prati della porzione di terrazzo alluvionale, l'Albanella minore (*Circus pygargus*), il Falco di palude (*Circus aeruginosus*), il Grillaio (*Falco naumanni*), il Gheppio (*Falco tinnunculus*), il Lodolaio (*Falco subbuteo*), il Falco della regina (*Falco eleonorae*), il Nibbio reale (*Milvus milvus*). Inoltre la porzione di prati stabili tra i comuni di Rocca Grimalda, Carpeneto e Predosa vengono regolarmente frequentati da individui di Biancone (*Circus gallicus*), immaturi e riproduttori di coppie nidificanti già note e per le quali da diversi anni sono in corso studi specifici. Le zone prative sono infatti ricche di rettili: Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), Biacco (*Hierophis viridiflavus*), Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*) e Luscengola (*Chalcides chalcides*), per citarne alcuni, principale fonte di cibo di questo iconico rapace. È poi opportuno menzionare il Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*): specie prioritaria in termini di conservazione, visto che l'Italia ospita tra il 2 e l'11% della popolazione continentale, presente con

almeno 1 coppia nidificante all'interno dei boschetti marginali di Cascina Zebra.

Inoltre nell'area, che sarebbe oggetto dell'impianto, sono stati avvistati diverse specie di mammiferi, come il Capriolo (*Capreolus capreolus*) l'Istrice (*Hystrix cristata*), la donnola (*Mustela nivalis*), il Tasso (*Meles meles*), la faina (*Martes foina*). E infine come non ricordare il Lupo (*Canis lupus*) ancora “protetto” a livello europeo, nell'ambito della Direttiva Habitat, seppure nell'area in questione risulta sporadico e di passaggio.

3) **Esagerata densità impianti foto e agrivoltaici nella provincia di Alessandria.**

Il Consiglio stesso della Provincia di Alessandria in data 28.02.25 ha votato la “Mozione: limitazione installazione di impianti fotovoltaici/ agrivoltaici nelle aree agricole”, **riconoscendo con preoccupazione l'alto numero di impianti già realizzati nell'alessandrino**; numerosità incompatibile con i valori di conservazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

Non solo, il Consiglio ha inoltre richiesto attenzione anche sotto il profilo del consumo del suolo: “Si richiede a Regione Piemonte di valutare con attenzione gli effetti della presenza di impianti fotovoltaici su aree agricole **e di rivedere** quanto previsto dalla DGR 4 aprile 2023, n. 2-6683 “Piano territoriale regionale (Ptr) di cui alla D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011”. La mozione cita del resto “...anche la sentenza 6840/2024 della Corte di Cassazione che sancisce **l'equiparabilità dei parchi fotovoltaici a beni immobili [...]** in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili e installabili in altro luogo [...]”.

Tutto ciò considerato **il WWF per il Piemonte si dichiara fortemente contrario al progetto in oggetto**, riconoscendo l'area interessata come “non idonea all'impianto agrivoltaico” per il valore paesaggistico e biologico che la caratterizza.



3.2.2 Risposta

Per quanto concerne il Punto 1), in relazione all'affermazione per cui l'agrivoltaico dovrebbe essere limitato alle aree marginali e compromesse, si tiene a precisare che questo non è l'orientamento di legge, e neppure quello del WWF Italia che ha sempre commentato negativamente l'introduzione di norme volte a vietare la localizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, e che sostiene apertamente, sulla base di dati scientifici, la diffusione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici a beneficio e tutela della natura, della biodiversità e della fauna (si veda a tal proposito il rapporto *“Un'energia che fa bene alla natura: i benefici del fotovoltaico per la biodiversità”* - Febbraio 2025).

Si evidenzia che l'area di progetto è stata selezionata in quanto ricadente tra le cosiddette **“aree idonee ex -lege”** ai sensi dell'Art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., ovvero, *“le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”*.

Al fine di consentire un adeguato inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento sono stati proposti interventi di mitigazione visiva in linea con le caratteristiche attuali del paesaggio, utilizzando pertanto specie arboree ed arbustive autoctone.

Al fine di garantire un buon mascheramento dell'impianto, si prevede di realizzare una siepe perimetrale impiegando esemplari di *Carpinus betulus*, che verrà realizzata a circa 1 m dalla recinzione, con piante alte, al momento dell'impianto, circa 200-220 cm, disposte in filare singolo a 1 m di distanza sulla fila.

Esternamente alla siepe perimetrale verrà realizzata una fascia arboreo-arbustiva di mitigazione per migliorare l'effetto di mascheramento dell'impianto, per conferire una maggior naturalità all'intervento e per incrementare la biodiversità. Anche in tale caso si prevede di utilizzare i seguenti arbusti autoctoni: Prugnolo, Biancospino, Sanguinello, Corniolo, Rosa canina e Pallon di maggio.

Si prevede in particolare di disporre due filari con la seguente composizione, a partire dalla siepe perimetrale:

- ✓ 1 filare caratterizzato dalla presenza di Prugnolo (*Prunus spinosa*), Sanguinello (*Cornus sanguinea*) e Rosa selvatica (*Rosa canina*) disposti a 4 m di distanza sulle file ed alternati tra loro. Questo filare è posto a 4,5 m dalla siepe di Carpino, consentendo in tal modo la manutenzione.
- ✓ 1 filare, posto sempre a 4,5 m dal precedente, caratterizzato dalla presenza di arbusti di Biancospino (*Crataegus* sp), Corniolo (*Cornus mas*) e Pallon di maggio (*Viburnum opulus*).

La scelta di queste specie è finalizzata a creare forme e portamenti diversificati, ma anche alla produzione di fiori per impollinatori e frutti per la fauna selvatica.

E' inoltre previsto l'impianto di un meieto nella porzione esterna all'impianto, a sud ovest, che contribuirà anch'esso a favorire l'attività dei pronubi e all'incremento della biodiversità.

La presenza di questa tipologia di impianti, che consente appunto di coniugare la produzione di energia rinnovabile con l'attività agricola, non esclude la presenza del turismo ed anzi può essere utilizzata al fine di promuovere una tipologia di turismo legata alla sostenibilità, creando ad esempio percorsi didattici all'interno degli impianti agrivoltaici che offrano quindi ai visitatori la possibilità di scoprire come l'energia rinnovabile e l'agricoltura sostenibile possono coesistere.

Per quanto concerne il Punto 2) si evidenzia che la connessione ecologica non sarà compromessa dalla presenza del progetto in quanto la recinzione dell'impianto è sollevata da terra per 20 cm proprio al fine di consentire il passaggio della fauna di piccola taglia. Inoltre il terreno continuerà ad essere coltivato, come avviene già oggi, senza pertanto alterarne le caratteristiche naturali e senza compromettere la vocazione agricola del territorio in cui si inserisce.

Con riferimento all'avifauna nidificante e migratrice presente nell'area di progetto, così come alle specie di mammiferi citati, si sottolinea che lo stesso WWF Italia nel recente report sopra citato, evidenzia i benefici di tali impianti sulla fauna (si veda anche il successivo Par. 3.4.2).

Durante la fase di cantiere i potenziali disturbi alla fauna dovuti alla presenza dei mezzi impiegati nelle attività di costruzione (in termini di traffico, emissioni sonore e in atmosfera) saranno al più di lieve entità, e comunque temporanei e limitati al solo periodo diurno.



Si ritiene infine opportuno precisare che l'area dell'impianto agrivoltaico (area recintata) ha un'estensione di 15,4 ha e non di 33 ha come riportato nella nota e che non sono previsti sbancamenti, né presso l'area di impianto né ai fini della connessione.

Per quanto concerne il Punto 3) si demandano alla Provincia di Alessandria ed alla Regione Piemonte le valutazioni di competenza.

3.3 CONSORZIO DI TUTELA DELL'OVADA DOCG

3.3.1 Richiesta

In merito all'autorizzazione dell'impianto agrivoltaico FATTORIA SOLARE DELLA ZERBA, lo scrivente Consorzio di Tutela dell'Ovada DOCG vuole opporsi a questo insediamento.

Come noto i pannelli fotovoltaici, soprattutto se di grandi dimensioni installati su tracker e su terreno collinare, (come il progetto della FATTORIA SOLARE DELLA ZERBA), alterano il paesaggio rurale, in particolare nella frazione di San Giacomo, comune di Rocca Grimalda, sito di installazione dell'impianto, nota zona di coltivazione della vite con certificazioni DOCG, DOC, e Biologica, in tal modo verrà compromessa l'armonia visiva e l'identità del territorio, con un conseguente danno economico per le aziende vitivinicole e agrituristiche locali.

Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale, così come definito dall'art. 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, nota come il “Testo unico del vino”.

Il Consorzio di Tutela dell'Ovada DOCG ritiene che la produzione di energia da fonti rinnovabili debba integrarsi con l'attività agricola e non diventare un'alternativa, per evitare alterazioni irreversibili dell'ecosistema. Risulta quindi difficile l'idea di conciliare l'agrivoltaico - o comunque l'installazione di strutture permanenti nei terreni - con l'equilibrio ecologico e la bellezza del territorio in senso generale. L'auspicio è quello di una crescita sempre più consistente degli impianti di produzione integrati a tetto, evitando così il consumo dei suoli, unico bene al mondo che non può essere riprodotto.

3.3.2 Risposta

Come già evidenziato nella documentazione allegata all'istanza di AU sul terreno individuato per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico non sono presenti produzioni DOC e DOCG.

La realizzazione dell'impianto agrivoltaico non prevede la rimozione di alcuna pianta di vite, né è attribuibile alla presenza ed esercizio dell'impianto ed alle attività agricole in esso integrate, l'impedimento o il detrimento del mantenimento, installazione o conduzione di viti o attività vitivinicole nelle aree circostanti.

Le considerazioni sulla presenza di produzioni di pregio DOC e DOCG (così come IGP e DOP) nel territorio in esame sono riportate nell'aggiornamento della Relazione Tecnico Agronomica (Doc. 34.1 Rev.1) riportata in Appendice A al presente documento, cui si rimanda per maggiori dettagli.

In linea generale si ritiene che l'impianto, essendo agrivoltaico, ben si integri con le attività agricole già presenti nel territorio in esame ed essendo la durata di vita dello stesso pari a 30 anni non alteri in maniera irreversibile l'ecosistema ed il paesaggio, che peraltro risulta caratterizzato anche dalla presenza di diverse realtà produttive (Stabilimento Saiwa a circa 1 km a Nord Est ed Impianto di smaltimento e recupero di materiali inerti a circa 1 km a Sud Est) ed importanti infrastrutture (linea ferroviaria ed autostrada rispettivamente a circa 320 m e a circa 700 m ad Est).

3.4 LIPU

3.4.1 Richiesta

Premessa

Considerato che la Regione Piemonte, all'art. 5 del proprio Statuto, ritiene “(...) l'ambiente naturale bene comune primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale”; considerate altresì le norme di attuazione, gli indirizzi e orientamenti strategici afferenti agli ambiti ricadenti nel Piano Paesaggistico Regionale che prevedono, tra gli obiettivi, di evitare la frammentazione degli habitat agresti, al fine



di garantirne a lungo termine la corretta funzionalità ecosistemica (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>); si ritiene doveroso e necessario sottoporre all'attenzione della Provincia di Alessandria di un'emergenza naturalistica di particolare pregio, già segnalata alla Regione Piemonte, Dipartimento Ambiente energia e territorio (Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali), con nota del 5 novembre 2023. Quest'ultima, ricade in un'area compresa tra i comuni di Predosa, Sezzadio, Carpeneto, Rocca Grimalda e Castelnuovo Bormida (Ambito 72 - Acquese e Valle Bormida di Spigno e Ambito 70 - Piana Alessandrina). Qui, da circa venti anni a questa parte, si sta assistendo ad una graduale rinaturalizzazione del paesaggio, favorita da una vocazione agricola tradizionale e dalla conversione di alcune parcelle a conduzione biologica, condizioni che hanno consentito il ritorno di una ricca biodiversità; questa annovera, tra le componenti di maggior pregio, quella ornitica, con **più di 140 specie di uccelli segnalate soprattutto tra l'avifauna nidificante e migratrice**. Sono infatti diverse quelle incluse nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE; si segnala su tutte, per interesse naturalistico e per l'importanza conservazionistica, la **Ghiandaia marina Coracias garrulus**, specie particolarmente qualificante dell'Allegato I della Direttiva sopra richiamata e valida “specie ombrello” ovvero garante di un ottimo stato di salute dell'habitat in cui vive; essa è presente, da circa dieci anni a questa parte, con un nucleo nidificante e in sensibile aumento (ved. Paragrafo 1). L'area svolge inoltre un importante ruolo come sito di nidificazione, svernamento e sosta migratoria per diverse specie di rapaci: per citarne alcuni, in località Piani del Padrone, all'interno dei querce-carpineti, sono note da circa 15 anni le nidificazioni di Falco Pecchiaiolo *Pernis apivorus*, Lodolaio Falco *subbuteo*, Astore *Accipiter gentilis* e, sui prati della porzione di terrazzo alluvionale della vicina frazione di Mantovana, l'Albanella minore *Circus pygargus* (Ghiggi&Grasso, 2024) (ved. Paragrafo 2).

1. La Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

La Ghiandaia marina *Coracias garrulus* è una specie a distribuzione euroturanico-mediterranea, associata a pianure e colline xeriche (Brichetti & Fracasso, 2007). Un recente studio quinquennale (2017-2021) pubblicato nel maggio 2023 (Ghiggi, 2023) riporta i primi dati sull'ecologia e la distribuzione della Ghiandaia marina nei comuni di Sezzadio, Predosa e Carpeneto. A compendio, vengono qui presentati ulteriori dati aggiornati alla stagione riproduttiva 2025 con presenze della specie anche all'interno dei confini amministrativi del Comune di Rocca Grimalda. Le indagini effettuate tra il 2016 e il 2024 confermano il trend positivo con contingenti nidificanti che risultano in sensibile aumento (TRIM 3.54, Linear trend, Fig.1). Nel 2022 le coppie accertate ammontavano a 15, mentre per la stagione 2025 è stata raggiunta una cifra che si attesta attorno alle 40 coppie nidificanti con un aumento molto forte. Le ragioni del successo riproduttivo di questa popolazione sono da ricercare perlopiù negli ampi prati stabili (o permanenti) e incolti ricchi di cibo che ricadono in misura diversa sui comuni dell'area presa in esame (Carpeneto, Predosa, Sezzadio, Castelnuovo Bormida) e secondariamente nei peculiari caratteri microclimatici (estati torride e asciutte).

Configurazioni ad ampi appezzamenti di prato permanente e pascoli, uniti ad un basso indice di frammentazione, insistono sui settori sud-orientali dove riteniamo sia presente la Core area (ved. paragrafo 2) da dove è iniziata, tra il 2014 e il 2017, la ricolonizzazione della specie, con un'espansione che sembra seguire una direttrice nord-occidentale.

(...)

2. L'Albanella minore *Circus pygargus*

Rapace iconico, emblematico rappresentante di un paesaggio agricolo che fu, e protagonista di storiche campagne di salvaguardia di WWF e Lipu, l'Albanella minore è inserita nella Lista Rossa degli uccelli italiani come specie Vulnerabile (VU) categoria rimasta invariata nell'ultima decade intercorsa tra le ultime due pubblicazioni (Peronace et al., 2012; Gustin et al., 2023). La minaccia principale per la specie è rappresentata dalle uccisioni dei nidiacei ad opera di macchine agricole e dalla conseguente distruzione/sparizione dei siti riproduttivi legata alle rotazioni dei coltivi annuali e ad una generale frammentazione del territorio. La nidificazione è stata confermata per il secondo anno consecutivo in data 15 maggio 2025 nella frazione di Mantovana, a circa 2,5Km da Cascina Zebra. Il nido è ubicato all'interno di una particella a incolto, 1 Km ad Est del precedente sito di nidificazione (2024). Per la provincia di Alessandria continua a trattarsi dell'unico caso di nidificazione per il quale sono state predisposte misure di protezione per la nidata. Prima di quest'ultimo due casi simili, rispettivamente negli anni '80 e nel 2023, si riferiscono al prelievo dei pulli dal nido prima dello sfalcio e allevati a mano successivamente (Mingozzi et al. in Aimassi&Reteuna, 2006; Toffoli, com. pers.). Ad oggi si stima una presenza regionale in massimo 10 coppie con un successo riproduttivo prossimo allo zero (Toffoli, comm. pers.).

3. Fattori di rischio generali legati al fotovoltaico a terra e considerazioni sull'impatto dell'impianto agrivoltaico e opere di connessione di “Fattoria Solare della Zebra”.

Alla luce della qualità e delle quantità delle emergenze faunistiche sopracitate, c'è ragione di considerare con preoccupazione la realizzazione di un impianto agrivoltaico come quello proposto da REN 160 S.r.l. per l'area che



interessa la Cascina Zerba nella frazione di San Giacomo, Comune di Rocca Grimalda. Un report della Commissione Europea (Lammerant et al., 2020) riporta e conferma dati preoccupanti sull'impatto negativo che hanno queste tecnologie sulle comunità ornitiche, con particolare riguardo alla radicale sottrazione di habitat riproduttivo e foraggero per la maggior parte delle specie di ambiente prativo e campestre a vantaggio di specie più generaliste e opportuniste, con ricadute catastrofiche sulla biodiversità vegetale e microbica del suolo (Bai et al., 2022; Pileri, 2022). Anche i Chiroterri (inseriti in Allegato IV della Direttiva Habitat), ben rappresentati con diverse specie di ambiente aperto e boschivo, correrebbero serie minacce alla conservazione in seguito alla frammentazione e conseguente sparizione del loro habitat (Tinsley et al., 2023). **Ciò è stato già sperimentato nel Comune di Sezzadio con il progetto “Cascina Disma” della ESI S.p.a. dove l'autore della presente relazione sta registrando un graduale crollo della biodiversità conseguentemente all'installazione di circa 8ha di pannelli fotovoltaici a terra su prato stabile.**

L'ubicazione del parco agrivoltaico previsto dal progetto ricade nella porzione sud orientale dell'areale di nidificazione della già descritta popolazione di Ghiandaia marina. L'autore, da circa 10 anni, registra la maggior parte delle attività da parte degli individui sulle porzioni di prato stabile e coltivo, ivi comprese le particelle che circondano Cascina Zerba. Il disturbo provocato dall'avvio dei lavori comporterebbe l'immediato abbandono da parte delle coppie nidificanti con possibili ripercussioni negative anche per gli individui riproduttori confinanti. Da un confronto con i dati più recenti in letteratura, non emergono evidenze di altri nuclei nidificanti con contingenti di pari consistenza e abbondanza su scala regionale. C'è pertanto ragione di considerare questa popolazione come un unicum, un importante serbatoio per la graduale ricolonizzazione della specie su tutto il territorio piemontese e il Nord-ovest italiano. I prati stabili e i pascoli che circondano Cascina Zerba sono regolarmente frequentati da molte altri uccelli legati ad ambienti prativi e agresti: si tratta di specie inserite nella Direttiva Uccelli 79/409/CEE, di fatto ormai sempre più rare e ovunque frammentate nel Nord-Italia ma qui ancora ben rappresentate. Tra i Passeriformi citiamo *Allodola Alauda arvensis*, *Strillozzo Emberiza calandra*, *Tottavilla Lullula arborea*, *Quaglia Coturnix coturnix* (popolazione selvatica), *Beccamoschino Cisticola juncidis* e *Passera mattugia Passer montanus*: dette specie si ritroverebbero di fatto private dei biotopi con i caratteri necessari alla nidificazione e all'alimentazione. Tra i non-passeriformi è opportuno menzionare il *Succiapapere Caprimulgus europaeus* specie prioritaria in termini di conservazione, visto che l'Italia ospita tra il 2 e l'11% della popolazione continentale (Lipu ODV, 2023), presente con almeno 1 coppia nidificante all'interno dei boschetti marginali di Cascina Zerba unitamente ad altre coppie confinanti in località Montebello e Piani del Padrone. Tra i rapaci diurni migratori figurano le albanelle (*Circus sp.*) con un'importante rotta migratoria che attraversa l'area di studio e per le quali gli appezzamenti di prato e coltivi nei dintorni della Cascina Zerba rappresentano uno stopover durante la migrazione pre-riproduttiva tra aprile e maggio (*Albanella minore Circus pygargus*, *Falco di palude Circus aeruginosus*), durante quella post-riproduttiva tra luglio e settembre (*Grillaio Falco naumanni*, *Gheppio Falco tinnunculus*, *Lodolaio Falco subbuteo*, *Falco della regina Falco eleonorae*) e nella fase di svernamento (*Albanella reale Circus cyaneus*, *Nibbio reale Milvus milvus*). Inoltre la porzione di prati stabili tra i comuni di Rocca Grimalda, Carpeneto e Predosa vengono regolarmente frequentati da individui di *Biancone Circaetus gallicus* immaturi e riproduttori di coppie nidificanti già note e per le quali da diversi anni sono in corso studi specifici (Campora et al., 1999). Le zone prative sono infatti ricche di rettili (*Ramarro occidentale Lacerta bilineata*, *Biacco Hierophis viridiflavus*, *Colubro di Riccioli Coronella girondica* e *Luscengola Chalcides chalcides* per citarne alcuni) principale fonte di cibo di questo iconico rapace.

L'area è attualmente in grado di esprimere una ricchezza ed una vitalità ecologica fuori dal comune per il Basso Piemonte, motivo per cui appaiono motivate le forti preoccupazioni legate a questo progetto e alle sue ripercussioni negative dal punto di vista bio-naturalistico.

Le installazioni delle strutture previste potrebbero altresì comportare rischi per le specie ornitiche stanziali e migratrici strettamente acquatiche, in quanto l'area di progetto proposta da REN 160 S.r.l., con un'estensione di circa 15,4ha (di cui 4,6ha occupata dai pannelli fotovoltaici), andrebbe a circondare un'importante zona umida a dominanza di Pioppo bianco *Populus alba*, Salice bianco *Salix alba*, cariceto a *Carex sp.* e fragmiteto a *Phragmites sp.*. Nei mesi di aprile e maggio 2025 sono state condotte indagini sperimentali di bioacustica volte a determinare fenologia e abbondanza delle specie in migrazione durante le ore notturne (Ghiggi&Baghino in prep.). Sulla base dei contatti acustici rilevati, i primi risultati confermano le specie acquatiche come le più frequenti e abbondanti. Tra i limicoli, il Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*, ha registrato il numero di contatti più elevato, secondo solo alla Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus* rallide di passo e nidificante dell'area presa in esame. Tra le altre specie si segnalano contatti acustici di *Folaga Fulica atra*, *Porciglione Rallus aquaticus* (anch'esso nidificante), *Occhione Burhinus oedicnemus* (di cui sono note segnalazioni di nidificazione nella vicina ZSC e ZPS Torrente Orba IT1180002), *Piviere tortolino Charadrius morinellus* e *Voltolino Porzana porzana* (in periodo sospetto di nidificazione) ecc. Le specie sopracitate, ingannate dal riflesso dei pannelli durante la migrazione notturna e/o diurna nel tentativo di farvi scalo, potrebbero addirittura correre il rischio di impattare direttamente sui moduli (Kosciuch et al., 2020).



Il danno potrebbe comunque non essere limitato alla sola avifauna selvatica, ma andrebbe ad interessare anche altre specie animali tra mammiferi, anfibi e rettili, poiché la chiusura dell'area interessata determinerebbe di fatto l'interruzione dei fondamentali corridoi ecologici che garantiscono quell'interscambio necessario alla salute delle popolazioni e all'equilibrio ecosistemico.

Si evidenzia che la rinaturalizzazione e l'aumento della biodiversità, che ha impiegato decenni a realizzarsi, verrebbe irrimediabilmente compromessa comportando un impoverimento irreversibile dell'intero ecosistema, con rilevanti ricadute negative anche sulle trasformazioni del paesaggio. Stando alle aspettative di vita media produttiva dei moduli fotovoltaici dichiarate da specialisti del settore, per almeno i prossimi 25-30 anni. Tutto questo collide pesantemente con tutte le misure in atto ormai da decenni nel campo della tutela della biodiversità negli ambienti agrari. In particolare ci si riferisce alle superfici prative e prato-pascolive per le quali il PPR, nelle norme di attuazione, Art. 19 Parte IV - Componenti e beni paesaggistici, prevede il “ripristino e il mantenimento, in quanto componenti paesaggistiche e ambientali primarie ad elevata biodiversità.

4. Un progetto di tutela indipendente: Campagne turchesi.

Da marzo 2023 un progetto di crowdfunding si prefigge di sostenere la popolazione di ghiandaia marina in questione attraverso l'installazione di tronchi e cassette-nido e, contestualmente, di sensibilizzare i cittadini circa l'importanza della stessa per il territorio. Per maggiori dettagli sul progetto si rimanda ad alcuni link fruibili online:
<https://www.produzionidalbasso.com/project/campagne-turchesi-iii>
<https://www.italiachecambia.org/2023/08/ghiandaia-marina-campagne-turchesi/>
<https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2024/06/ghiandaia-marina-nidifica-minaccia-salvataggio-estinzione-tutela-68718215-2a6a-426b-8e14-3a6f4d3430fd.html>

È bene chiarire che il suddetto progetto avviato per i territori interessati, non intende e non può considerarsi in alcun modo risolutivo e/o sostitutivo a quegli interventi strutturali previsti dalle norme di attuazione succitate: le strategie di incentivazione e conservazione messe in atto fino ad oggi verrebbero infatti meno con il massiccio consumo di suolo previsto dall'installazione indiscriminata del Progetto “Fattoria Solare della Zebra” proposto da REN 160 S.r.l..

In considerazione delle criticità e delle urgenze sopra rappresentate, si auspica che esse vengano considerate nelle determinazioni da assumere sull'area in questione e si chiede un incontro al fine di individuare le più utili e tempestive forme di tutela e di conservazione degli ambienti e relative specie di pregio così pesantemente minacciati.

3.4.2 Risposta

Premesso che le aree che conservano caratteri di naturalità (vegetazione ripariale lungo il Rio Coppello e porzioni di boschetti marginali presso Cascina Zerba e a nord dell'impianto) non verranno in alcun modo interessate dal progetto, si riscontra che molti sono gli studi scientifici che evidenziano i benefici che gli impianti fotovoltaici possono apportare alla biodiversità, a livello di comunità vegetali e animali, soprattutto laddove la corretta pianificazione delle strutture e la gestione degli aspetti agricoli e naturali permettono di ottenere la sinergia tra conservazione della biodiversità e produzione di energia rinnovabile.

Soprattutto nel caso dell'agrivoltaico, come quello in esame, l'altezza dei pannelli e la distanza tra le file consentono di continuare le normali attività agricole mantenendo di fatto le caratteristiche di naturalità e la vocazione dell'area.

La progettazione dell'impianto in esame è stata realizzata appositamente mantenendo inalterate le aree naturali presenti nel sito, che quindi continueranno a svolgere la loro funzione di habitat e rifugio per le specie, e prevede l'inserimento di ulteriori fasce di alberi e arbusti quali misure di mitigazione. Inoltre il mantenimento della recinzione di impianto a 20 cm da terra consentirà il passaggio della fauna di piccola taglia.

Nel recente rapporto del WWF Italia “Un'energia che fa bene alla natura: i benefici del fotovoltaico per la biodiversità” proprio in relazione ai benefici sull'avifauna viene evidenziato che nei contesti agricoli o seminaturali ove vengono realizzati tali impianti, gli studi disponibili sugli uccelli evidenziano la potenzialità di queste strutture, in particolare quelle utility scale (o comunque molto estese). Si riporta di seguito quanto emerso: “Soprattutto per quanto concerne gli uccelli nidificanti, gli impianti fotovoltaici possono rivestire una grande importanza negli habitat agricoli. Una ricerca condotta in Slovacchia ha valutato l'impatto dei parchi solari a terra sulla ricchezza di specie, sull'abbondanza, sull'indice di diversità di Shannon e sulla composizione delle comunità di uccelli in ben 32 siti (confrontandoli con altrettanti di controllo).

I ricercatori hanno riscontrato che i parchi solari presentavano una maggiore ricchezza e diversità di specie di uccelli e una maggiore ricchezza e abbondanza di insettivori. Inoltre, hanno anche evidenziato che i siti degli impianti solari avevano una diversa composizione delle comunità di uccelli e una maggiore diversità beta (numero di comunità presenti), che, sommate, indicano una maggiore biodiversità complessiva [omissis]. Gli impianti



fotovoltaici, quindi, possono favorire la biodiversità degli uccelli in un paesaggio agricolo semplificato e coltivato intensivamente, divenendo elementi paesaggistici in grado di aumentare la ricchezza e la diversità delle specie di uccelli e di modificarne la composizione delle comunità. Inoltre, è importante sottolineare che gli impianti fotovoltaici esaminati non hanno previsto alcun tipo di gestione mirata per la conservazione degli uccelli. Pertanto, come sottolineano gli autori, è possibile ipotizzare che i benefici per la biodiversità di questo gruppo sarebbero ancora maggiori nel caso di impianti per i quali venga tenuto conto dei potenziali benefici per la natura in fase di progettazione e di gestione. Gli elementi degli impianti fotovoltaici che possono apportare benefici per le specie di uccelli sono numerosi. Alcune specie trovano condizioni favorevoli grazie al basso disturbo degli impianti, molte altre specie, invece, come l'averla piccola, lo zigolo giallo, il saltimpalo e lo stiaccino, utilizzano le strutture verticali dei moduli o delle recinzioni come nascondigli e quindi spostano i loro territori ai confini degli impianti che altrimenti non colonizzerebbero. A ciò è possibile integrare la piantumazione di alberi e arbusti, l'installazione di altri elementi ecologici naturali e artificiali per la nidificazione e fornire un'adeguata gestione della manutenzione. Infine, molti studi sottolineano l'importanza di questi elementi come habitat di alimentazione per gli uccelli migratori.

Uno studio del Regno Unito ha mostrato che, grazie alla conversione dei siti da terreni agricoli a praterie con strutture più complesse, la diversità delle specie di uccelli nei parchi solari è mediamente più alta rispetto alle aree di controllo. Secondo i ricercatori, ciò è spiegabile anche con una migliore disponibilità di cibo e una maggiore disponibilità di coperture e posatoi all'interno dei siti degli impianti”.

Per quanto concerne il potenziale rischio di impatto di alcune specie di uccelli sui moduli, ingannate dal riflesso dei pannelli durante la migrazione notturna e/o diurna nel tentativo di farvi scalo, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto bisogna tenere presente che i fenomeni di abbagliamento e rifrazione dei raggi solari, generati dai moduli fotovoltaici, dipendono da molteplici aspetti legati alle specifiche condizioni locali geografiche e morfologiche, e possono variare a seconda della tecnologia impiegata e dell'orientamento delle stringhe che compongono l'installazione. Va poi tenuto conto dell'angolo di incidenza della radiazione solare diretta che varia nel corso della giornata e nel corso dell'anno in funzione di quello che viene definito “moto apparente del sole”.

Tali fenomeni possono essere condizionati ed attenuati dalle condizioni atmosferiche ma anche da diversi fattori legati alle caratteristiche tecniche dei tracker e dei moduli utilizzati in progetto.

Alla luce di queste considerazioni, per l'impianto in progetto è stato previsto l'utilizzo di moduli fotovoltaici di ultima generazione costruiti con materiali scuri che assorbono la luce, e ricoperti con un rivestimento antiriflesso in grado di massimizzare l'assorbimento e ridurre al minimo la riflessione della radiazione solare incidente; i moduli fotovoltaici di ultima generazione riflettono in media intorno al 5% della luce incidente.

Inoltre si evidenzia che il progetto proposto non è un fotovoltaico classico bensì un agrivoltaico, la cui configurazione prevede una superficie dei moduli non continuativa o totale, bensì vi è un'alternanza ben distinta tra il posizionamento di una fila di strutture moduli ed una fila di terreno coltivato.

Per l'intera superficie di progetto si prevede in particolare una larghezza dell'interfila coltivata che varia da un minimo di 3,6 metri (con pannelli orizzontali) ad un massimo di 4,6 metri (massima inclinazione), larghezze sempre superiori rispetto alla larghezza della fila dei moduli.

Pertanto tale configurazione andrà a limitare notevolmente i potenziali effetti della “confusione biologica” sulle specie migratorie, limitando di conseguenza anche il fenomeno dell'abbagliamento o l'effetto superficie d'acqua (superficie lago).

Potrà essere valutata con il Comune di Rocca Grimalda, tra le opere compensative, la possibilità di partecipare all'iniziativa “Campagne turchesi” attraverso l'installazione di tronchi e cassette nido per sostenere la popolazione di Ghiandaia marina nel territorio comunale (data la sua accertata presenza anche in alcune aree del Comune) e la creazione di percorsi didattici finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione nei confronti di tale specie e della sua importanza conservazionistica.

3.5 COMITATO RISPETTIAMO IL TERRITORIO

3.5.1 Richiesta

[omissis]

Esponiamo le seguenti OSSERVAZIONI che preghiamo di acquisire agli atti della Conferenza



3.5.1.1 Conformità al quadro normativo vigente

Riteniamo, nel rispetto della normativa, che gli impianti agrivoltaici possono essere realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia.

Ai fini dello svolgimento delle procedure di verifica della conduzione agricola sui terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto al proponente è richiesto che siano forniti i dati e le informazioni di seguito elencati, nella forma di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del DPR 455/2000 e s.m.i.:

A carico di quale azienda spetta l'effettiva conduzione dell'attività produttiva agricola?

Quali sono le caratteristiche degli impianti agrivoltaici proposti?

Ai sensi del paragrafo 3) dell'Allegato A alla d.g.r. 31 luglio 2023, n. 58-7356, modificata dalla d.g.r. 23 ottobre 2023, n. 26-7599, è considerato impianto agrivoltaico qualsiasi impianto fotovoltaico installato su area agricola che:

- a. *risponda ai requisiti di cui all'art. 65 comma 1-quinquies del d. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge 27/2012 e alle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate nel giugno 2022 sul sito del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, MISE.*

*Si chiede venga emesso un documento che dimostri la conformità con i requisiti richiesti dalle norme citate e nello specifico dalle Linee Guida, in quanto il documento **034-02_REN160_Rispondenza requisiti agrivoltaico** riporta solamente la planimetria della disposizione dei pannelli, oltre che una vista degli ingombri in verticale, ma certamente non vengono evidenziate le ulteriori essenziali caratteristiche e i requisiti richiesti dalla documentazione citata.*

3.5.1.2 Relazione CEM Impianto

*Il documento **037_REN160_Relazione CEM Impianto** non risulta firmato da tecnico abilitato.*

3.5.1.3 Carenze del piano di monitoraggio dei parametri tipici

Alla luce dei requisiti posti dalle linee guida del MASE essi si articolano in due diversi gruppi tipologici:

1. *il risparmio idrico e la continuità dell'attività agricola;*
2. *il dato del recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.*

*Nella documentazione tecnica fornita dal proponente si fa riferimento solo al risparmio idrico, ma in effetti ciò che manca in maniera completa è la gestione di tutte informazioni relative agli altri parametri elencati. Vengono citati alcuni degli apparati dedicati al rilevamento dei dati ma risultano mancanti in maniera completa sia la definizione dei criteri di accettabilità dei parametri stessi oltre **la trasparenza verso il gestore agricolo della misura della virtuosità della produzione sinergica di energia elettrica e prodotto agricolo, vera finalità del progetto.***

3.5.1.4 Opere di mitigazione

Le opere di mitigazione presentate sono insufficienti ai fini di una attenuazione anche minima dell'impatto visivo dell'impianto. Si parla di specie arbustive che raggiungeranno un pieno sviluppo a 5 anni dalla piantumazione. Per l'impianto di questi arbusti si prevede un sistema di irrigazione che non è presentato nel progetto, né nella sua estensione lungo tutto il perimetro né nella sua fonte di alimentazione (pozzo o allacciamento ad acqua pubblica), né viene preventivato nei costi. Si fa notare che queste opere di mitigazione non sono efficaci a piano strada ma ovviamente ancor meno ad un piano appena successivo poiché l'impianto si sviluppa su una zona collinare che offre una piena visione dei pannelli in tutta la loro estensione. Non sono inoltre indicate le opere di manutenzione e i relativi costi. Si richiede quindi a REN160 una totale riprogettazione delle opere di mitigazione che tengano conto del reale impatto visivo, paesaggistico ed ambientale dell'impianto.

3.5.1.5 Effetti economici delle installazioni dei parchi solari sui prezzi delle abitazioni residenziali e sull'economia turistica dell'Ovadese.

Si allegano a tal proposito due studi realizzati da Seth G. Sanders, Ph.D., che è Ronald G. Ehrenberg Professor of Economics e presidente del Dipartimento di Economia presso la Cornell University (USA).

Cosa sappiamo degli effetti delle installazioni di parchi solari sui prezzi delle abitazioni residenziali (Seth Gary Sanders, Ph.D; Ronald G. Ehrenberg, Professore Ordinario di Economia - Cornell University)



[...omissis...]

IV. Conclusioni

Il progetto agrivoltaico su larga scala La Zebra è suscettibile di danneggiare il valore degli immobili a Rocca Grimalda e dintorni, e potenzialmente anche oltre. L'altezza dei pannelli proposti è particolarmente preoccupante, poiché è probabile che la mitigazione sarebbe incompleta e numerose prove dimostrano che la vista dei pannelli solari riduce il valore delle abitazioni.

Sebbene l'energia elettrica pulita sia un obiettivo lodevole, l'installazione di impianti solari su larga scala lontano dalle proprietà residenziali ridurrebbe notevolmente i costi per i proprietari di immobili. Oggi, l'area tra Alessandria e Ovada presenta numerose zone industriali, alcune delle quali attualmente non occupate. L'installazione di un parco solare in tali aree avrebbe probabilmente un impatto negativo minore sul valore degli immobili. Sebbene gli impianti agrivoltaici offrano la possibilità di produrre energia elettrica riducendo solo in misura minima la produzione agricola, essi comportano costi notevoli se non sono ben posizionati. Se l'obiettivo è quello di installare impianti agrivoltaici, la loro collocazione su terreni pianeggianti dove una superficie considerevole può attenuare l'impatto della produzione di energia su larga scala ridurrà al minimo l'impatto sui residenti. Il terreno di Rocca Grimalda non si presta a questo scopo.

L'economia dell'Ovadese e l'impatto di un parco solare (Seth Gary Sanders, Ph.D., Ronald G. Ehrenberg Professore ordinario di Economia; Cornell University)

[...omissis...]

VI. Conclusione

Sebbene Ovada e le città circostanti continuino ad avere un'economia diversificata, la crescente qualità e il riconoscimento dei vini prodotti localmente e di altri prodotti artigianali stanno avendo un effetto notevole sul numero di visitatori della zona. Questa maggiore attività turistica sta creando buoni posti di lavoro per i residenti in una serie di settori correlati e potrebbe contribuire a rallentare la tendenza nazionale allo spopolamento dei piccoli centri.

È importante sostenere questo settore economico in espansione. I visitatori vengono nella zona di Ovada, in particolare nei piccoli paesi che circondano il comune, per godersi la bellezza bucolica del paesaggio, soggiornare in piccoli agriturismo e locande a conduzione locale, mangiare in ristoranti a conduzione familiare, visitare cantine di piccole dimensioni e acquistare prodotti artigianali. Un progetto solare su larga scala è incompatibile con questi obiettivi turistici e rischia di invertire il sano sviluppo economico che ha richiesto più di due decenni per essere costruito.

3.5.2 Risposta

3.5.2.1 Conformità al quadro normativo vigente

Come già evidenziato nel precedente Par. 2.7.2.1 i requisiti soggettivi riportati sono riferiti ad un'altra fattispecie di impianti, normata dall'Art. 11 comma 1-bis del Decreto-Legge 1 Marzo 2022, No. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, che si riporta nel seguito per pronto riscontro:

“Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).



L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del ((conduttore)), a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo”.

L'impianto in progetto non ricade in tale fattispecie ma è soggetto alle disposizioni dell'Art. 9 (Autorizzazione Unica) del D.Lgs No. 190/2024 e s.m.i.

Per quanto concerne la futura conduzione dell'attività produttiva agricola, si evidenzia che al momento sono in corso contatti con aziende locali. Il contratto di conduzione sarà ad ogni modo formalizzato prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Per quanto concerne la rispondenza ai requisiti delle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” del MASE (Giugno 2022) ed ai requisiti previsti dalla citata DGR No. 58-7356 nella parte non annullata dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato No. 6160/2025 del 14/07/2025 (Punti 3 e 4 dell'Allegato A), si rimanda al Doc. No. 34 “Relazione Agronomica Asseverata” che è stato aggiornato in tal senso (Rev. 1).

3.5.2.2 Relazione CEM Impianto

Il Doc. No. 37 “Relazione CEM Impianto” è stato firmato dall'Ing. Marco Giannettoni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova (No. Iscrizione 7371).

3.5.2.3 Carenze del piano di monitoraggio dei parametri tipici

Come riportato nel precedente Par. 3.1.2 e come descritto più in dettaglio nel Doc. No. 34 Rev. 1 “Relazione Agronomica Asseverata” riportato in Appendice A al presente documento il progetto rispetta i requisiti A.1, A.2, B.1, B.2, C e D.2 definiti dalle Linee Guida MASE del Giugno 2022.

In particolare il requisito D2 (Monitoraggio della continuità dell'attività agricola) prevede il monitoraggio di:

- ✓ esistenza e resa della coltivazione;
- ✓ mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Non è invece previsto il monitoraggio del risparmio idrico (requisito D1) in quanto non applicabile al progetto in esame dato che le coltivazioni previste non richiedono apporti irrigui. Si effettueranno ad ogni modo valutazioni sull'evapotraspirazione nella zona dell'impianto rispetto a zone limitrofe esterne ad esso.

Infine il rispetto del requisito E (Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo), oltre ai requisiti A, B, C, D, è pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, non previsto per il progetto in esame.

3.5.2.4 Opere di mitigazione

Per le valutazioni in merito all'efficacia delle misure di mitigazione proposte si rimanda allo Studio di Intervisibilità allegato.

Per quanto concerne la descrizione del sistema di irrigazione dedicato alle mitigazioni ed i costi associati alla sua realizzazione, si evidenzia che tali approfondimenti saranno affrontati in fase di progettazione esecutiva, durante la quale verrà altresì verificata la possibilità di approvvigionamento dal pozzo esistente nei pressi di Cascina Zerba.

3.5.2.5 Effetti economici delle installazioni dei parchi solari sui prezzi delle abitazioni residenziali e sull'economia turistica dell'Ovadese

Si riscontra che gli effetti dell'impianto in progetto sul valore degli immobili non hanno rilevanza ai fini della valutazione del progetto nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Per quanto concerne il turismo si ritiene che iniziative come quella in esame non siano ostative nei confronti del turismo, soprattutto di un tipo di turismo ecosostenibile che ben si coniuga con l'esigenza di mantenere la vocazione agricola del territorio e promuovere le peculiarità enogastronomiche locali.

Impianti come quello in progetto, in un contesto del genere, possono essere utilizzati come esempi di soluzioni tecnologiche avanzate in grado di coniugare energia rinnovabile ed agricoltura. In tal senso sono diversi gli esempi di iniziative sul territorio italiano che promuovono la conoscenza di tali impianti all'interno di visite guidate, laboratori didattici ed eventi formativi.

Si citano a titolo di esempio le iniziative del Convivio agrivoltaico AIAS (<https://www.associazioneitalianagrivoltaicosostenibile.com/nasce-il-convivio-agrivoltaico-di-aias-alla-scoperta-del-valore-condiviso/>) ed i forum e le visite organizzate da Legambiente per conoscere e valorizzare gli impianti a energia rinnovabile.



Renergetica S.p.A.

Salita di Santa Caterina 2/1
16123 – Genova
ITALY

Ph. +39 010 6422384
Mail: info@renergetica.com
Pec: renergetica@legalmail

C.F. e P.IVA 01825990995
Cap. Soc. € 1.105.829,73 i.v
www.renergetica.com